

Bruxelles, 13 dicembre 2017  
(OR. en)

15236/17

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2016/0382 (COD)**

---

---

**ENER 486  
CLIMA 335  
CONSOM 383  
TRANS 532  
AGRI 666  
IND 352  
ENV 1015  
CODEC 1969**

**NOTA**

---

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	8697/5/17 ENER 149 CLIMA 106 CONSOM 165 TRANS 159 AGRI 237 IND 97 ENV 394 CODEC 698 REV 5
n. doc. Comm.:	15120/1/17 ENER 417 CLIMA 168 CONSOM 298 TRANS 479 AGRI 650 IND 261 ENV 757 IA 130 CODEC 1802 REV 1 (en) + ADD 1 REV 1 (en)
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) - Orientamento generale

---

1. Il 30 novembre 2016 la Commissione ha adottato il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", comprendente la proposta in oggetto. Il pacchetto è stato presentato al Consiglio TTE (Energia) nel dicembre 2016. Nel febbraio 2017 i ministri hanno tenuto un primo scambio di opinioni e, a seguito dell'esame delle valutazioni d'impatto e dei primi cicli di esame dettagliato delle proposte, nel giugno 2017 è stata presentata ai ministri una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al pacchetto.

Dopo mesi di intensi negoziati durante la presidenza estone, comprese tre discussioni in sede di Coreper, è stato definito un compromesso equilibrato come riportato nell'allegato e nell'addendum. Si invita il Consiglio a concordare un orientamento generale, per preparare la strada ai negoziati con il Parlamento europeo, che dovrebbe approvare il suo mandato negoziale per il presente progetto di regolamento nel gennaio 2018.

2. In seguito all'ultima discussione in sede di Coreper dell'8 dicembre, e come annunciato in tale occasione, la presidenza ha portato avanti le consultazioni bilaterali con le delegazioni su due principali questioni in particolare: energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento (art. 23) e energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti (art. 25). La presidenza ritiene che sia possibile migliorare ulteriormente il testo di compromesso per quanto riguarda queste due importanti questioni.

In merito a riscaldamento e raffrescamento (art. 23), il compromesso della presidenza prevede che gli Stati membri siano obbligati ad adottare misure per conseguire un aumento indicativo dell'1% della quota dell'energia da fonti rinnovabili nel settore come media annuale. È inoltre prevista la possibilità motivata di scostarsi dal valore indicativo qualora da un'analisi costi/efficacia che tenga conto di una serie minima di parametri risulti che è conseguibile un livello efficace in termini di costi inferiore all'1%. Gli Stati membri che dispongono di una quota di energie rinnovabili superiore al 50% nel settore possono considerare soddisfatto tale obbligo.

Per quanto concerne l'energia da fonti rinnovabili nei trasporti (art. 25), il compromesso della presidenza mira a risolvere una serie di questioni del settore tra loro sovrapposte e in contraddizione. L'approccio ambizioso consiste in un obiettivo generale del 14% di energie rinnovabili nel settore dei trasporti per ciascuno Stato membro e in un sotto-obiettivo del 3% di "biocarburanti avanzati", con la possibilità di un doppio conteggio di tali combustibili. La mobilità elettrica dispone di spazio sufficiente per svilupparsi e riceve incentivi con un moltiplicatore pari a cinque, mentre è soppresso il fattore moltiplicatore per l'energia elettrica per i trasporti ferroviari. Per garantire maggiore sicurezza degli investimenti e disponibilità di combustibili su tutto il periodo, l'obiettivo per i biocarburanti avanzati ha una tappa intermedia vincolante dell'1% nel 2025.

Il limite per i biocarburanti di prima generazione rimane al 7% (come concordato dall'Unione nel 2015), ma è combinato con una motivazione supplementare per gli Stati membri che sono autorizzati a ridurre il loro obiettivo generale se è ridotto il limite del 7%. Nel testo è mantenuta la possibilità di distinguere tra biocarburanti sulla base dei loro effetti percepiti di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni.

A parere della presidenza, sarà difficile trovare un equilibrio più accurato tra le diverse posizioni delle delegazioni su questi due argomenti. La presidenza invita pertanto i ministri a mostrare la flessibilità necessaria e ad accettare il compromesso.

3. Si invita il Consiglio a raggiungere un accordo sul progetto di orientamento generale quale figura nell'allegato e nell'addendum.

Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in **grassetto** e le soppressioni sono contrassegnate con [ ].

Le modifiche rispetto al documento precedente (doc. 8697/5/17 REV 5 + COR 1) sono indicate in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono contrassegnate con [ ].

*N.B.: il parere del gruppo consultivo dei servizi giuridici è riportato nel doc 13344/17. Il parere individuato al punto 1 il testo della proposta originaria della Commissione (compresi gli allegati) che doveva essere evidenziato in grigio. La correzione sostanziale al punto 2 è stata integrata nel presente testo (REV 3).*

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare **l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 194, paragrafo 2,**

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup> ha subito varie e sostanziali modifiche<sup>2</sup>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, è opportuno procedere alla rifusione della direttiva, al fine di garantirne la chiarezza.
- (2) Promuovere le forme di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi della politica energetica dell'Unione **perseguito dalla presente direttiva. Allo stesso tempo la presente direttiva persegue gli obiettivi in materia ambientale di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali tramite lo sviluppo di forme di energia nuove e rinnovabili. Con riferimento alla presente direttiva, le due serie di obiettivi sono inscindibilmente legate e nessuna è secondaria o indiretta rispetto all'altra.** Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce una parte importante del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare l'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici e il quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, compreso l'obiettivo vincolante di ridurre le emissioni nell'Unione di almeno il 40% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. **L'obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 e i contributi degli Stati membri a tale obiettivo, compresi gli scenari di riferimento che riprendono i rispettivi obiettivi nazionali generali per il 2020, figurano tra gli elementi di importanza fondamentale per la politica energetica e ambientale dell'Unione. Altri elementi di importanza fondamentale sono contenuti segnatamente nel quadro della presente direttiva per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili e per lo sviluppo di carburanti per autotrazione da fonti energetiche rinnovabili.**

---

<sup>1</sup> Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).

<sup>2</sup> Cfr. allegato XI, parte A.

- (2bis) [] Il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili** può svolgere un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate o nelle regioni a bassa densità demografica.
- (3) In particolare, i maggiori progressi tecnologici, gli incentivi all'uso e alla diffusione dei trasporti pubblici, il ricorso a tecnologie energeticamente efficienti e la promozione dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili nei settori dell'energia elettrica, del riscaldamento e del raffrescamento così come in quello dei trasporti sono strumenti molto efficaci, assieme alle misure di efficienza energetica, per ridurre le emissioni a effetto serra nell'Unione e la sua dipendenza dalle importazioni di gas e di petrolio.
- (4) La direttiva 2009/28/CE ha istituito un quadro normativo per la promozione dell'utilizzo di energia da fonti rinnovabili che fissa obiettivi nazionali vincolanti in termini di quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo energetico e nei trasporti da raggiungere entro il 2020. La comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2014<sup>3</sup> ha definito un quadro per le future politiche dell'Unione nei settori dell'energia e del clima e ha promosso un'intesa comune sulle modalità per sviluppare dette politiche dopo il 2020. La Commissione ha proposto come obiettivo dell'Unione una quota di energie rinnovabili consumate nell'Unione pari ad almeno il 27% entro il 2030.
- (5) Il Consiglio europeo dell'ottobre 2014 ha approvato tale obiettivo, facendo presente che gli Stati membri possono fissare propri obiettivi nazionali più ambiziosi **per realizzare i contributi all'obiettivo dell'Unione per il 2030 da essi pianificati e spingersi oltre.**

---

<sup>3</sup> "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" (COM(2014)15 final).

- (6) Il Parlamento europeo nelle sue risoluzioni "Quadro per le politiche dell'energia e del clima per il periodo dal 2020 al 2030" e "Relazione sui progressi nel campo delle energie rinnovabili" si è dichiarato favorevole a un obiettivo vincolante dell'Unione per il 2030 di almeno il 30% del consumo finale complessivo di energia da fonti rinnovabili, sottolineando che tale obiettivo dovrebbe essere attuato fissando obiettivi nazionali che tengano conto della situazione e del potenziale individuale di ciascuno Stato membro.
- (7) Appare pertanto opportuno stabilire un obiettivo vincolante dell'UE in relazione alla quota di energia da fonti rinnovabili pari almeno al 27%. Gli Stati membri dovrebbero definire il loro contributo al conseguimento di questo obiettivo nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima in applicazione del processo di governance definito nel regolamento [sulla governance].
- (8) Un obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili a livello dell'Unione per il 2030 costituirebbe uno stimolo costante allo sviluppo di tecnologie in grado di generare energia rinnovabile e creerebbe certezza per gli investitori. Un obiettivo definito a livello dell'Unione lascerebbe agli Stati membri una maggiore flessibilità nel conseguire i propri obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra nel modo più efficace sotto il profilo dei costi e più consono alle loro circostanze nazionali, al mix energetico prescelto e alle capacità di produrre energia da fonti rinnovabili.

- (9) **Al fine di garantire il consolidamento dei risultati conseguiti a norma della direttiva 2009/28/CE, gli obiettivi nazionali stabiliti per il 2020 dovrebbero rappresentare il contributo minimo degli Stati membri al nuovo quadro per il 2030. In nessun caso la quota nazionale delle fonti energetiche rinnovabili dovrebbe scendere al di sotto di tale contributo e, se [ ] ciò avvenisse, gli Stati membri interessati dovrebbero adottare congrui provvedimenti per garantire che il valore di riferimento sia mantenuto, [ ] come indicato nel regolamento [sulla governance]. Se uno Stato membro non mantiene la quota di riferimento misurata su un periodo di un anno, esso dovrebbe adottare entro un anno misure aggiuntive intese a colmare tale divario rispetto allo scenario di riferimento. Qualora abbia effettivamente adottato tali misure necessarie e adempiuto al suo obbligo di colmare il divario, lo Stato membro dovrebbe essere considerato conforme ai requisiti obbligatori del suo scenario di base a partire dal momento in cui il divario in questione si è verificato, sia a norma della presente direttiva che del regolamento [sulla governance]. Lo Stato membro in questione non può pertanto essere considerato inadempiente all'obbligo di mantenere la propria quota di riferimento per il periodo in cui si è verificato il divario. Sia il quadro per il 2020 che quello per il 2030 sono inscindibilmente al servizio degli obiettivi di politica ambientale ed energetica dell'Unione.**
- (10) Gli Stati membri dovrebbero adottare ulteriori misure qualora la quota di energie rinnovabili a livello di Unione non permettesse di mantenere la traiettoria dell'Unione verso l'obiettivo di almeno il 27% di energie rinnovabili. Come stabilito nel regolamento [sulla governance], se, nel valutare i piani nazionali integrati in materia di energia e clima, ravvisa un insufficiente livello di ambizione, la Commissione può adottare misure a livello dell'Unione per assicurare il conseguimento dell'obiettivo. Se, nel valutare le relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, la Commissione ravvisa progressi insufficienti verso la realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero applicare le misure stabilite nel regolamento [sulla governance], che offrono loro sufficiente flessibilità di scelta.
- (11) Per sostenere gli Stati membri nei loro ambiziosi contributi all'obiettivo dell'Unione, sarebbe necessario istituire un quadro finanziario volto a favorire gli investimenti nei progetti di energia rinnovabile negli Stati membri, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari.



- (12) La Commissione dovrebbe incentrare l'assegnazione dei fondi sulla riduzione del costo del capitale destinato ai progetti di energie rinnovabili, che ha un impatto significativo sul costo di tali progetti e sulla loro competitività, **nonché sullo sviluppo di infrastrutture essenziali che consentano un utilizzo accresciuto e sostenibile dal punto di vista tecnico ed economico delle energie rinnovabili, come le infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione, le reti intelligenti e le interconnessioni.**
- (13) La Commissione dovrebbe facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra le competenti autorità o organismi nazionali o regionali, ad esempio tramite periodiche riunioni intese a trovare un'impostazione comune nel promuovere una maggiore diffusione di progetti efficienti in termini di costi nel campo delle energie rinnovabili, stimolare gli investimenti in nuove tecnologie pulite e flessibili e definire una strategia adeguata per gestire la graduale eliminazione delle tecnologie che non contribuiscono alla riduzione di emissioni o che non presentano una sufficiente flessibilità, sulla base di criteri trasparenti e affidabili segnali di prezzo.
- (14) La direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, la direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup> hanno definito vari tipi di energie da fonti rinnovabili. La direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup> ha fissato definizioni per il settore elettrico in generale. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, nella presente direttiva è opportuno utilizzare le stesse definizioni.

---

<sup>4</sup> Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (GU L 283 del 27.10.2001, pag. 33).

<sup>5</sup> Direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2003, sulla promozione dell'uso dei biocarburanti e di altri carburanti rinnovabili nei trasporti (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 42).

<sup>6</sup> Regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell'energia (GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1).

<sup>7</sup> Direttiva XXXX/XX/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (GU L...).

(15) I regimi di sostegno all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili si sono dimostrati efficaci nel favorirne la diffusione. Qualora gli Stati membri decidessero di attuare regimi di sostegno, detto sostegno dovrebbe essere fornito con modalità che garantiscano la minore distorsione possibile del funzionamento dei mercati dell'energia elettrica. A tal fine, sempre più Stati membri concedono sostegno in forma supplementare rispetto ai proventi del mercato **e introducono sistemi basati sul mercato per determinare il livello di sostegno necessario. Unitamente alle misure volte a preparare il mercato all'aumento delle quote di energia rinnovabile, si tratta di un elemento fondamentale per accrescere l'integrazione del mercato nel settore delle energie rinnovabili. Per i progetti su piccola scala e di dimostrazione potrebbero rivelarsi ancora necessarie condizioni specifiche, come le tariffe di riacquisto, per garantire un rapporto costi-benefici positivo. Tali condizioni dovrebbero essere in linea con le norme di cui all'articolo 11 del regolamento [sul mercato dell'energia elettrica].**

(16) La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili dovrebbe comportare il minor costo possibile per i consumatori e i contribuenti. Quando progettano e attuano i regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero cercare di ridurre al minimo i costi generali del sistema di diffusione **seguendo il percorso di decarbonizzazione verso l'obiettivo di un'economia a basse emissioni di carbonio all'orizzonte del 2050. I meccanismi basati sul mercato, come le procedure di gara competitive, hanno dimostrato in molte circostanze di ridurre effettivamente i costi di sostegno sui mercati concorrenziali. Tuttavia, in circostanze specifiche di concorrenza molto limitata, le procedure di gara competitive potrebbero non condurre necessariamente a una determinazione efficiente dei prezzi. Per questo motivo potrebbe essere necessario valutare deroghe equilibrate per assicurare l'efficacia sul piano dei costi e ridurre al minimo i costi generali di sostegno. Nell'elaborazione dei rispettivi regimi di sostegno, gli Stati membri dovrebbero considerare i vari effetti che i meccanismi basati sul mercato potrebbero avere sulle politiche relative a settori diversi da quello dell'energia elettrica e considerare come giustificato il fatto di limitare le procedure di gara a particolari tecnologie laddove vi sia la necessità di tenere pienamente conto delle esigenze di [] integrazione e sviluppo delle reti e dei sistemi, del mix energetico che ne risulta e del potenziale a lungo termine delle tecnologie. Tale sostegno specifico per le tecnologie consente inoltre di tenere conto delle caratteristiche specifiche delle tecnologie, come i diversi tempi di realizzazione, i requisiti in materia di pianificazione territoriale e i requisiti in materia di permessi ambientali, che potrebbero ostacolare una concorrenza efficace tra le tecnologie.**

**(16 bis) Gli Stati membri hanno potenziali diversi in materia di energia rinnovabile e diversi regimi di sostegno all'energia da fonti rinnovabili a livello nazionale. La maggioranza degli Stati membri applica regimi di sostegno che accordano sussidi solo all'energia da fonti rinnovabili prodotta sul loro territorio. Per il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali è essenziale che gli Stati membri continuino a poter controllare gli effetti e i costi dei rispettivi regimi in funzione dei loro diversi potenziali. Uno strumento importante per raggiungere l'obiettivo fissato dalla presente direttiva resta quello di garantire il corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, come previsto dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di mantenere la fiducia degli investitori e permettere agli Stati membri di elaborare misure nazionali efficaci in vista del rispettivo contributo all'obiettivo dell'Unione per il 2030 in materia di energie rinnovabili e a qualsiasi obiettivo nazionale che si siano prefissati. La presente direttiva dovrebbe agevolare il sostegno transfrontaliero all'energia da fonti rinnovabili senza compromettere i regimi di sostegno nazionali in maniera sproporzionata.**

(17) L'apertura dei regimi di sostegno alla partecipazione transfrontaliera limita gli effetti negativi sul mercato interno dell'energia e può, a certe condizioni, aiutare gli Stati membri a raggiungere l'obiettivo dell'Unione in termini economici migliori. La partecipazione transfrontaliera rappresenta anche il corollario naturale per lo sviluppo della politica dell'UE in materia di energie rinnovabili e **promuove la convergenza e la cooperazione al fine di contribuire** [ ] all'obiettivo vincolante a livello dell'UE [ ]. È pertanto opportuno [ ] **incoraggiare** gli Stati membri ad aprire il sostegno ai progetti situati in altri Stati membri e definire diverse modalità per realizzare tale apertura graduale, nel rispetto delle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, compresi gli articoli 30, 34 e 110. **Poiché i flussi di energia non possono essere tracciati, è opportuno collegare l'apertura alle quote che rappresentano un'aspirazione a raggiungere i livelli effettivi di interconnessioni fisiche e consentire agli Stati membri di limitare i rispettivi regimi di sostegno aperti agli Stati membri con cui dispongono di una connessione diretta alla rete quale indicatore pratico per dimostrare l'esistenza di flussi fisici tra gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare in alcun modo il funzionamento interzonale e transfrontaliero dei mercati dell'energia elettrica.**

(17 bis) Al fine di assicurare che l'apertura dei regimi di sostegno sia reciproca e apporti vantaggi reciproci è opportuno firmare un accordo di cooperazione tra gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri dovrebbero mantenere il controllo del ritmo di diffusione della capacità di energia elettrica rinnovabile nel loro territorio, in particolare per tener conto dei costi di integrazione connessi e degli investimenti necessari nella rete. Gli Stati membri dovrebbero pertanto essere autorizzati a limitare la partecipazione degli impianti situati nel loro territorio a procedure di gara loro destinate, aperte da altri Stati membri [ ]. L'accordo bilaterale dovrebbe esaminare in misura sufficiente tutti i punti pertinenti, ad esempio le modalità di contabilizzazione dei costi relativi al progetto realizzato da uno Stato sul territorio di un altro Stato, comprese le spese connesse al rafforzamento delle reti, ai trasferimenti di energia, alle capacità di stoccaggio e di riserva, nonché a eventuali congestioni della rete. Nel far ciò, gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere in debita considerazione tutte le misure atte a consentire un'integrazione efficace sotto il profilo dei costi delle capacità aggiuntive di energia elettrica da fonti rinnovabili, che si tratti di misure di natura normativa (per esempio relative all'assetto del mercato) o di investimenti supplementari in varie fonti di flessibilità (ad esempio interconnessioni, stoccaggio, gestione della domanda o produzione flessibile).

(18) Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, [ ] le politiche di sostegno alle fonti rinnovabili dovrebbero essere stabili ed evitare [ ] modifiche **retroattive ingiustificate**. Tali modifiche hanno un impatto diretto sui costi di finanziamento del capitale, i costi di sviluppo del progetto e quindi sul costo complessivo della diffusione di energie rinnovabili nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero fare in modo che un'eventuale revisione del sostegno **che è stato** concesso ai progetti di energia rinnovabile non incida negativamente sulla loro sostenibilità economica, **a meno che tale revisione, basata su criteri chiari, oggettivi e predefiniti, non fosse già stata prevista nella concezione originaria del regime di sostegno**. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero promuovere politiche di sostegno efficaci sotto il profilo dei costi e garantirne la sostenibilità finanziaria.

- (19) Gli obblighi imposti agli Stati membri di elaborare piani d'azione per le energie rinnovabili e di redigere relazioni intermedie così come l'obbligo della Commissione di riferire sui progressi compiuti dagli Stati membri sono fondamentali per aumentare la trasparenza, garantire la chiarezza nei confronti degli investitori e dei consumatori e consentire un efficace monitoraggio. Il regolamento [sulla governance] integra tali obblighi nel sistema di governance dell'Unione dell'energia, che semplifica gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio nei settori dell'energia e del clima. La piattaforma per la trasparenza in materia di energie rinnovabili è anch'essa integrata nella più ampia piattaforma elettronica introdotta dal regolamento [sulla governance].
- (20) È necessario definire norme trasparenti e chiare per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili e per definire le fonti stesse.
- (21) Nel calcolo del contributo dell'energia idraulica ed eolica, ai fini della presente direttiva, dovrebbe essere applicata una formula di normalizzazione per attenuare gli effetti delle variazioni climatiche. Inoltre, l'energia elettrica prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano l'acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili.
- (22) Le pompe di calore che permettono l'utilizzo di **[ ] energia ambiente e geotermica** ad un livello di temperatura utile **o i sistemi di raffrescamento** hanno bisogno di energia elettrica o di altra energia ausiliaria per funzionare. L'energia utilizzata per far funzionare **tali sistemi [ ]** dovrebbe quindi essere dedotta dall'**energia** utilizzabile totale **o dall'energia rimossa da tale settore [ ]**. Solo **i sistemi di riscaldamento e raffrescamento [ ]** in cui il rendimento **o l'energia rimossa da un settore [ ]** eccede significativamente l'energia primaria di cui necessitano per funzionare dovrebbero essere presi in considerazione. **I sistemi di raffrescamento contribuiscono all'uso di energia negli Stati membri ed è pertanto opportuno [ ] che i metodi di calcolo tengano conto della quota di energia rinnovabile in essi utilizzata in tutti i settori di utilizzo finale.**
- (23) I sistemi energetici passivi utilizzano la progettazione degli edifici per generare energia. Ciò viene considerato energia risparmiata. Per evitare il doppio computo, l'energia generata in tal modo non dovrebbe essere presa in considerazione ai fini della presente direttiva.

- (24) In alcuni Stati membri il trasporto aereo rappresenta una quota rilevante del loro consumo finale lordo di energia. Alla luce dei vincoli tecnologici e normativi esistenti che vietano l'uso commerciale dei biocarburanti nel settore del trasporto aereo, occorre prevedere una deroga parziale per tali Stati membri, escludendo dal calcolo del loro consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nazionale l'importo per il quale superano una volta e mezzo la media dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 6,18%. Cipro e Malta, in ragione del loro carattere insulare e periferico, dipendono dal trasporto aereo quale modalità di trasporto essenziale per i loro cittadini e per la loro economia. Di conseguenza, Cipro e Malta hanno un consumo finale lordo di energia, per quanto concerne il trasporto aereo nazionale, che è sproporzionatamente elevato, ciò è a dire che supera più di tre volte la media a livello dell'Unione per il 2005, e sono dunque condizionati in maniera sproporzionata dagli attuali vincoli tecnologici e normativi. Per tali Stati membri è quindi opportuno disporre che tale esenzione copra l'importo per il quale superano la media a livello dell'Unione per quanto concerne il consumo finale lordo di energia nel settore del trasporto aereo nel 2005 calcolata da Eurostat, ossia il 4,12%.
- (25) Al fine di assicurare che l'allegato IX tenga conto dei principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>8</sup>, i criteri di sostenibilità dell'Unione e la necessità di garantire che l'allegato non crei un'ulteriore domanda di terreni e di promuovere l'utilizzo di rifiuti e residui, la Commissione, nella periodica valutazione dell'allegato dovrebbe considerare l'inclusione di altre materie prime che non causino significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui.

---

<sup>8</sup> Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).



- (26) Per creare possibilità di ridurre il costo del conseguimento dell'obiettivo stabilito per l'Unione nella presente direttiva e per accordare agli Stati membri una certa flessibilità nell'ottemperare l'obbligo di non scendere al di sotto del loro obiettivo nazionale stabilito per il 2020 dopo tale data, è opportuno favorire il consumo negli Stati membri di energia prodotta da fonti rinnovabili in altri Stati membri e permettere agli Stati membri di computare l'energia da fonti rinnovabili consumata in altri Stati membri ai fini del conseguimento della propria quota di energia da fonti rinnovabili. Per questo motivo, **accanto agli accordi bilaterali di cooperazione, sarà istituita una piattaforma per le energie rinnovabili dell'Unione europea ("ERDP") volta a consentire lo scambio di quote di energia rinnovabile tra Stati membri. [] Essa [] integra l'apertura volontaria di regimi di [] sostegno a progetti ubicati in altri Stati membri. [] Gli accordi [ ] tra Stati membri** includono trasferimenti statistici, progetti comuni tra Stati membri o regimi di sostegno comuni.
- (27) Gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a perseguire tutte le forme appropriate di cooperazione in relazione agli obiettivi fissati dalla presente direttiva. Tale cooperazione può essere realizzata a tutti i livelli, sia bilateralmente sia multilateralmente. A parte i meccanismi che incidono sul calcolo degli obiettivi relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili e sul loro rispetto, che sono esclusivamente previsti dalla presente direttiva, vale a dire i trasferimenti statistici tra Stati membri **effettuati bilateralmente o attraverso l'ERDP**, i progetti comuni e i regimi comuni di sostegno, la cooperazione può anche assumere la forma, ad esempio, di scambio di informazioni e migliori prassi, come previsto in particolare nella piattaforma elettronica istituita nel regolamento sulla governance nonché altre forme di coordinamento volontario tra tutti i tipi di regimi di sostegno.

- (28) L'energia elettrica importata, prodotta da fonti energetiche rinnovabili al di fuori dell'Unione, dovrebbe poter essere computata ai fini del conseguimento degli obiettivi degli Stati membri relativi alla quota di energia da fonti rinnovabili. Affinché la sostituzione dell'energia convenzionale con l'energia rinnovabile nell'Unione e nei paesi terzi possa avere un effetto adeguato, occorre assicurare che tali importazioni possano essere individuate e computate in modo affidabile. Sarà valutata l'opportunità di accordi con paesi terzi in merito all'organizzazione di tali scambi di elettricità da fonti energetiche rinnovabili. Se, in virtù di una decisione adottata a tal fine in conformità del trattato che istituisce la Comunità dell'energia<sup>9</sup>, le parti contraenti di tale trattato sono vincolate dalle pertinenti disposizioni della presente direttiva, le misure di cooperazione tra gli Stati membri previste nella presente direttiva dovrebbero essere ad esse applicabili.
- (29) La procedura utilizzata per l'autorizzazione, la certificazione e la concessione di licenze per impianti di produzione di energie rinnovabili dovrebbe essere obiettiva, trasparente, non discriminatoria e proporzionata nell'applicazione a progetti specifici. In particolare, è opportuno evitare oneri inutili che potrebbero insorgere dall'inclusione dei progetti in materia di energie da fonti rinnovabili tra gli impianti che comportano elevati rischi sanitari.
- (30) Per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative, delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico e per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.

---

<sup>9</sup> GU L 198 del 20.7.2006, pag. 18.

- (31) È opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale dell'Unione. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutta la normativa ambientale dell'Unione e del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile.
- (32) Le specifiche tecniche e gli altri requisiti fissati a livello nazionale che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>10</sup>, relative ad esempio ai livelli di qualità, ai metodi di prova o alle condizioni di uso, non dovrebbero ostacolare gli scambi di apparecchiature e di sistemi per le energie rinnovabili. Pertanto, i regimi di sostegno per le energie da fonti rinnovabili non dovrebbero prevedere specifiche tecniche nazionali che differiscano dalle norme dell'Unione esistenti, né esigere che le apparecchiature o i sistemi che beneficiano del sostegno siano certificati o testati in una determinata località o da un soggetto specifico.
- (33) A livello nazionale e regionale, le norme e gli obblighi in materia di requisiti minimi per l'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e ristrutturati hanno portato ad un notevole aumento dell'utilizzo di questo tipo di energia. Tali misure dovrebbero essere incoraggiate a un più ampio livello dell'Unione, promuovendo allo stesso tempo l'utilizzo di più efficienti applicazioni di energia da fonti rinnovabili tramite le regolamentazioni e i codici in materia urbanistica.
- (34) Al fine di facilitare e di accelerare la fissazione di livelli minimi per l'uso di energia da fonti rinnovabili negli edifici, il calcolo di tali livelli minimi negli edifici nuovi o in quelli esistenti che necessitano di una ristrutturazione importante dovrebbe **fornire una base sufficiente per valutare se l'inclusione di livelli minimi di energia rinnovabile sia realizzabile sul piano tecnico, funzionale ed economico. Per soddisfare tali requisiti, gli Stati membri dovrebbero consentire, tra l'altro, il ricorso a sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti nonché ad altre infrastrutture energetiche, qualora le reti di teleriscaldamento e di teleraffrescamento non siano disponibili.**

---

<sup>10</sup> Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

(35) Onde garantire che le misure nazionali per lo sviluppo di sistemi di riscaldamento e di raffrescamento da energie rinnovabili siano basate su una mappatura e un'analisi complete del potenziale nazionale di energie rinnovabili e di energia di scarto e agevolare una maggiore integrazione delle energie rinnovabili e delle fonti di calore e freddo di scarto, è opportuno che gli Stati membri effettuino una valutazione del loro potenziale in termini di energie rinnovabili e del recupero di calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento, in particolare per agevolare l'integrazione delle energie rinnovabili negli impianti di riscaldamento e raffrescamento e promuovere il "teleriscaldamento e il teleraffreddamento efficiente" e competitivo quale definito dall'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>11</sup>. Per garantire la coerenza con i requisiti in materia di efficienza energetica per il riscaldamento e il raffrescamento e ridurre gli oneri amministrativi, tale valutazione dovrebbe inserirsi nella valutazione globale effettuata e notificata in conformità dell'articolo 14 della suddetta direttiva.

---

<sup>11</sup> Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(36) È stato dimostrato che l'assenza di norme trasparenti e di coordinamento tra i diversi organismi incaricati del rilascio delle autorizzazioni ostacola lo sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili. [ ] [] **Fornire orientamenti ai richiedenti nel corso delle procedure autorizzative attraverso uno sportello amministrativo unico [ ] dovrebbe ridurre la complessità per i promotori dei progetti e aumentare l'efficienza e la trasparenza. Gli orientamenti dovrebbero essere forniti a un livello di governance adeguato, tenendo conto delle specificità degli Stati membri. Il punto di contatto unico dovrebbe essere in grado di fornire orientamenti dettagliati per la portata delle loro competenze e, in altri casi, essere in grado di indicare al richiedente una fonte adeguata di informazioni affidabili. Le procedure amministrative di approvazione degli impianti che utilizzano energia da fonti rinnovabili dovrebbero essere semplificate con calendari e termini trasparenti per l'adozione di decisioni, nella misura del possibile, tenendo conto degli eventuali ritardi imprevedibili che possono verificarsi nel corso del processo. Un manuale delle procedure dovrebbe essere messo a disposizione per facilitare la comprensione delle procedure da parte dei promotori dei progetti e dei cittadini che desiderano investire nelle fonti di energia rinnovabile. Al fine di promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili da parte delle micro, piccole e medie imprese (PMI) e dei singoli cittadini in linea con [ ] gli obiettivi previsti dalla presente direttiva, le decisioni relative alla connessione alla rete dovrebbero essere sostituite da una semplice notifica all'organismo competente per i piccoli progetti nel campo dell'energia da fonti rinnovabili, compresi quelli decentrati quali installazione di pannelli solari sui tetti. Per rispondere alla crescente necessità di ripotenziare gli esistenti impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario istituire procedure autorizzative semplificate. Occorre adeguare le norme di pianificazione e gli orientamenti per tenere conto delle apparecchiature di produzione di calore, di freddo e di energia elettrica da fonti rinnovabili efficienti sotto il profilo dei costi e non dannose per l'ambiente. È necessario che la presente direttiva, in particolare le disposizioni relative all'organizzazione e alla durata delle procedure autorizzative, si applichi senza pregiudizio della normativa internazionale e dell'Unione, comprese le norme volte a proteggere l'ambiente e la salute umana.**

(38) Un altro ostacolo alla diffusione economicamente efficiente delle energie rinnovabili è la difficoltà per gli investitori di prevedere la durata del periodo in cui gli Stati membri intendono concedere il sostegno. In particolare, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sull'uso previsto del sostegno, **nella forma, tra l'altro, di regimi di sostegno, incentivi fiscali o regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili**, da parte degli Stati membri. Ciò consente alle imprese di pianificare e sviluppare una catena di approvvigionamento, con conseguente riduzione dei costi complessivi dell'installazione.

[ ]<sup>12</sup>

(40) Occorre colmare le carenze di informazione e di formazione, in particolare nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, per incoraggiare la diffusione dell'energia da fonti rinnovabili.

(41) Qualora l'accesso alla professione di installatore o l'esercizio della stessa siano regolamentati, i presupposti per il riconoscimento delle qualifiche professionali figurano nella direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>13</sup>. La presente direttiva si applica pertanto senza pregiudizio della direttiva 2005/36/CE.

(42) Anche se la direttiva 2005/36/CE fissa requisiti per il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, in particolare per gli architetti, è tuttavia necessario assicurarsi che nei loro piani e progetti gli architetti e gli urbanisti prendano adeguatamente in considerazione una combinazione ottimale di fonti rinnovabili e di tecnologie altamente efficienti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fornire orientamenti precisi in proposito. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE, in particolare degli articoli 46 e 49.

---

<sup>12</sup> **Nota: alcune parti del considerando 39 sono state integrate nel considerando 36.**

<sup>13</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

- (43) Le garanzie di origine, rilasciate ai fini della presente direttiva, hanno unicamente la funzione di dimostrare al cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Una garanzia d'origine può essere trasferita, a prescindere dall'energia cui si riferisce, da un titolare all'altro. Tuttavia, al fine di assicurare che un'unità di energia da fonti rinnovabili sia indicata a un cliente una volta sola, è opportuno evitare doppi conteggi e doppie indicazioni delle garanzie di origine. L'energia da fonti rinnovabili la cui garanzia di origine sia stata venduta separatamente dal produttore non dovrebbe essere indicata o venduta al cliente finale come energia prodotta da fonti rinnovabili.
- (44) È opportuno consentire al mercato dei consumatori di energia elettrica da fonti rinnovabili di contribuire allo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero, pertanto, **essere in grado** di imporre ai fornitori di energia elettrica che informano i clienti finali circa il loro mix energetico, ai sensi dell'articolo X della direttiva [Assetto del mercato dell'energia elettrica], o che scambiano energia sul mercato con i consumatori in relazione al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili di utilizzare garanzie d'origine degli impianti che producono energie da fonti rinnovabili.
- (45) È importante fornire informazioni sulle modalità di allocazione dell'energia elettrica che beneficia di un sostegno ai clienti finali. Al fine di migliorare la qualità di tali informazioni destinate ai consumatori, gli Stati membri dovrebbero assicurare che siano rilasciate garanzie di origine per tutte le unità di energia rinnovabile prodotta, **ad eccezione di quando decidono di non rilasciare garanzie di origine ai produttori che beneficiano anche di sostegno finanziario, per tenere conto del valore di mercato delle garanzie di origine.** Inoltre, al fine di evitare doppie compensazioni, per i produttori di energia da fonti rinnovabili che beneficiano di un sostegno finanziario, **[ ] il valore di mercato delle garanzie di origine loro rilasciate dovrebbe essere dedotto dal regime di sostegno in questione. [ ]**

- (46) La direttiva 2012/27/UE, prevede garanzie di origine per dimostrare l'origine dell'energia elettrica dagli impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Tuttavia, essa non specifica l'utilizzo di tali garanzie di origine, il cui uso dovrebbe pertanto anche essere autorizzato nel dare comunicazione dell'uso di energie prodotte da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
- (47) Le garanzie di origine, che sono attualmente in vigore per l'energia elettrica [], dovrebbero essere estese al gas da fonti rinnovabili. **L'opzione di estendere il sistema delle garanzie di origine alle fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento e alle fonti di combustibili fossili dovrebbe altresì essere autorizzata.** Ciò garantirebbe un metodo coerente per provare al cliente finale l'origine del gas da fonti rinnovabili, quale il biometano, e faciliterebbe maggiori scambi transfrontalieri di tali gas. Ciò favorirebbe anche l'introduzione di garanzie di origine per altri gas da fonti rinnovabili quali l'idrogeno.
- (48) Occorre dare sostegno all'integrazione dell'energia da fonti rinnovabili nella rete di distribuzione e trasmissione e all'impiego di sistemi di immagazzinamento dell'energia per la produzione variabile integrata di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le norme che disciplinano il dispacciamento e l'accesso alla rete. La direttiva [Assetto del mercato dell'energia elettrica] definisce il quadro per l'integrazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tuttavia, tale quadro non comprende disposizioni sull'integrazione del gas proveniente da fonti energetiche rinnovabili nella rete del gas. È pertanto necessario mantenerle nella presente direttiva.
- (49) Sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle PMI locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai fondi della politica di coesione in tale settore.



- (50) Nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia.
- (51) La situazione specifica delle regioni ultraperiferiche è riconosciuta dall'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il settore dell'energia in tali regioni è spesso caratterizzato da isolamento, approvvigionamento limitato e dipendenza dai combustibili fossili, benché queste regioni vantino importanti fonti di energia rinnovabili locali. Le regioni ultraperiferiche possono servire da esempio dell'applicazione di tecnologie energetiche innovative per l'Unione. Occorre pertanto promuovere il ricorso alle energie rinnovabili per conseguire una più ampia autonomia energetica in tali regioni e riconoscerne la situazione specifica in termini di potenziale di energia rinnovabile e il fabbisogno di sostegno pubblico.

**È opportuno prevedere una deroga limitata a livello locale, per consentire agli Stati membri di adottare criteri specifici al fine di garantire l'ammissibilità al sostegno finanziario per il consumo di determinati combustibili da biomassa. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adottare tali criteri specifici per gli impianti che utilizzano combustibili da biomassa ubicati in una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del TFUE, nonché per la biomassa utilizzata come combustibile in detti impianti che non soddisfa i criteri armonizzati di sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla presente direttiva. Tali criteri specifici per i combustibili da biomassa dovrebbe applicarsi indipendentemente dal fatto che il luogo di origine della biomassa si trovi in uno Stato membro o in un paese terzo. Inoltre, eventuali criteri specifici dovrebbero essere oggettivamente giustificati per motivi di indipendenza energetica della regione ultraperiferica in questione e per assicurare una transizione armoniosa verso i criteri di sostenibilità, efficienza energetica e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa di cui alla presente direttiva in tale regione ultraperiferica.**

**Considerando che il mix energetico per la produzione di energia elettrica per le regioni ultraperiferiche è essenzialmente composto in larga misura di olio combustibile, è necessario consentire di considerare in modo adeguato i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tali regioni. Sarebbe pertanto opportuno prevedere uno specifico combustibile fossile di riferimento per l'energia elettrica prodotta nelle regioni ultraperiferiche.**

**Gli Stati membri dovrebbero garantire l'effettiva osservanza dei criteri specifici che hanno adottato. Infine, i criteri specifici nazionali dovrebbero in ogni caso lasciare impregiudicato l'articolo 26, paragrafo 9, della presente direttiva. Ciò garantisce che i biocarburanti, i bioliquidi e la biomassa conformi ai criteri armonizzati della presente direttiva continuino a beneficiare dell'agevolazione degli scambi commerciali perseguita dalla presente direttiva, anche per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche interessate.**

- (52) È opportuno consentire lo sviluppo delle tecnologie decentrate per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizioni non discriminatorie e senza ostacolare il finanziamento degli investimenti nelle infrastrutture. Il passaggio a una produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi, compreso l'utilizzo delle fonti di energia locali, maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici, minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica. Tale passaggio favorisce, inoltre, lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale.
- (53) Con la crescente incidenza dell'autoconsumo di energia rinnovabile, è necessario introdurre la definizione di "autoconsumatori di energia rinnovabile" e stabilire un quadro normativo tale da consentire a detti autoconsumatori di produrre, immagazzinare, utilizzare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati. [ ] I cittadini che vivono in appartamento, ad esempio, **dovrebbero poter** beneficiare dei diritti concessi ai consumatori nella stessa misura delle famiglie che abitano case unifamiliari. **Sebbene sia piuttosto comune che la produzione di energia rinnovabile abbia luogo nel medesimo sito in cui quest'ultima è consumata, è opportuno consentire agli Stati membri stessi di fissare i limiti entro i quali è ammesso l'autoconsumo, ad esempio definendo con maggiore precisione l'ambito geografico o escludendo l'uso della rete pubblica, garantendo al contempo parità di condizioni e di trattamento all'interno dei rispettivi quadri.**

**(53 bis) Gli autoconsumatori di energia rinnovabile non dovrebbero affrontare oneri e costi sproporzionati. Si dovrebbe tener conto del loro contributo al conseguimento dell'obiettivo climatico ed energetico e dei costi e benefici che comportano per il sistema energetico in generale. Tuttavia, è opportuno che nel contempo, e in particolare nel valutare se gli oneri tengano conto dei costi, gli Stati membri provvedano a che tutti i consumatori contribuiscano in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica attraverso oneri, prelievi e imposte, tra l'altro per quanto riguarda i costi connessi al sostegno accordato all'energia elettrica da fonti rinnovabili, in maniera da consentire l'autoconsumo di energia rinnovabile e assicurare la proporzionalità e la sostenibilità finanziaria del sistema. Purché queste condizioni siano soddisfatte e fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, gli Stati membri dovrebbero mantenere il diritto di applicare condizioni finanziarie diverse a gruppi di autoconsumatori, quali cittadini che vivono in appartamento o siti commerciali, rispetto a singoli autoconsumatori, quali famiglie che abitano case unifamiliari.**

(54) La partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità che producono energia rinnovabile ha comportato un notevole valore aggiunto in termini di accettazione delle energie rinnovabili a livello locale e l'accesso a capitali privati aggiuntivi. Questo coinvolgimento a livello locale sarà tanto più importante in un contesto caratterizzato dall'aumento della capacità di energia rinnovabile in futuro. **Le misure volte a consentire alle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile di competere su un piano di parità con altri produttori mirano altresì ad aumentare la partecipazione locale dei cittadini a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili e pertanto incrementano l'accettazione delle energie rinnovabili.**

(55) Le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. **Pertanto gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità dell'energia a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi.** Le misure atte ad ovviare a tali svantaggi includono anche consentire alle comunità produttrici/consumatrici di energia di operare nel sistema energetico e agevolarne l'integrazione nel mercato. **Le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile dovrebbero poter condividere tra loro l'energia prodotta dagli impianti di cui sono proprietarie. Tuttavia, i membri della comunità non dovrebbero essere esentati da costi, oneri, prelievi e imposte di misura adeguata che sarebbero a carico dei consumatori finali o produttori che non sono membri di una comunità in una situazione analoga o qualora sia utilizzato qualsiasi tipo di infrastruttura di rete pubblica per tali trasferimenti.**

**(55 bis) Le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, come pure gli autoconsumatori, dovrebbero contribuire in modo equilibrato e adeguato al sistema generale di ripartizione dei costi di produzione, distribuzione e consumo dell'energia elettrica anche attraverso oneri, prelievi e imposte, ivi compreso, se del caso, per quanto riguarda i costi connessi al sostegno accordato all'energia elettrica da fonti rinnovabili. Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre condizioni e misure normative al fine di evitare abusi e concorrenza sleale.**

(56) Rappresentando circa la metà del consumo di energia finale dell'Unione, il settore del riscaldamento e del raffrescamento è considerato di fondamentale importanza nell'accelerare la decarbonizzazione del sistema energetico. Inoltre, il settore è strategico anche in termini di sicurezza energetica, in quanto in base alle proiezioni circa il 40% del consumo di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 sarà imputabile all'utilizzo ai fini di riscaldamento e raffrescamento. In assenza di una strategia armonizzata a livello dell'Unione, la mancata internalizzazione dei costi esterni e la frammentarietà dei mercati del riscaldamento e raffrescamento hanno portato a progressi relativamente lenti finora in questo settore.

- (57) Diversi Stati membri hanno attuato misure nel settore del riscaldamento e del raffrescamento per conseguire il proprio obiettivo in materia di energie rinnovabili per il 2020. Tuttavia, in assenza di obiettivi nazionali vincolanti per il periodo successivo al 2020, i rimanenti incentivi nazionali potrebbero non essere sufficienti a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione a lungo termine per il 2030 e il 2050. Per essere in linea con tali obiettivi, rafforzare la certezza per gli investitori e promuovere lo sviluppo di un mercato del riscaldamento e del raffrescamento da fonti rinnovabili a livello di Unione, pur rispettando il principio che dà priorità all'efficienza energetica, è opportuno incoraggiare gli sforzi degli Stati membri di fornire energia per il riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili in modo da contribuire al graduale aumento della quota di queste energie. Data la frammentarietà di alcuni mercati del riscaldamento e raffrescamento, è della massima importanza garantire flessibilità nel progettare le misure a tal fine. È altresì importante assicurare che un potenziale utilizzo del riscaldamento e raffrescamento da energie rinnovabili non abbia effetti collaterali negativi sull'ambiente **o non comporti costi complessivi sproporzionati. Al fine di ridurre al minimo tale rischio, l'aumento della quota di energie rinnovabili destinate al riscaldamento e al raffrescamento dovrebbe tener conto della situazione degli Stati membri in cui tale quota è già molto elevata nonché del fatto che un aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento al ritmo stabilito come valore di riferimento potrebbe non essere il modo più efficiente in termini di costi per aumentare la quota complessiva di fonti energetiche rinnovabili nel sistema e per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un valore diverso dal valore di riferimento per i loro piani.**
- (58) Il teleriscaldamento e il teleraffrescamento rappresentano attualmente il 10% circa della domanda di energia termica in tutta l'Unione, con grandi differenze tra gli Stati membri. La strategia della Commissione in materia di riscaldamento e raffrescamento ha riconosciuto il potenziale per la decarbonizzazione del teleriscaldamento grazie a una maggiore efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabili.
- (59) La strategia dell'Unione dell'energia ha anche riconosciuto il ruolo dei cittadini nella transizione energetica, in cui assumono la responsabilità delle scelte energetiche, si avvalgono delle nuove tecnologie per ridurre il costo delle bollette e partecipano attivamente al mercato.

- (60) Occorre valorizzare le potenziali sinergie tra gli sforzi di promozione delle energie rinnovabili ai fini del riscaldamento e del raffrescamento e i regimi esistenti in base alle direttive 2010/31/UE e 2012/27/UE. Gli Stati membri dovrebbero, per quanto possibile, poter utilizzare le strutture amministrative esistenti per attuare tali sforzi, al fine di ridurre l'onere amministrativo.
- (61) Nel settore del teleriscaldamento è pertanto essenziale consentire **al consumatore di chiedere la fornitura di calore da [ ] fonti energetiche** rinnovabili ed evitare chiusure sotto il profilo normativo e tecnologico ed esclusioni delle innovazioni tecnologiche rafforzando i diritti dei produttori di energia rinnovabile e dei consumatori finali, dotando questi ultimi degli strumenti per facilitare la scelta tra le soluzioni che offrono il miglior rendimento energetico e anticipano il fabbisogno futuro di riscaldamento e raffrescamento secondo i previsti criteri di prestazione degli edifici. **L'utente finale dovrebbe ricevere informazioni trasparenti e affidabili sull'efficienza della rete e sulla quota di fonti energetiche rinnovabili nella loro specifica fornitura di calore. È inoltre opportuno che l'utente finale abbia la possibilità di chiedere espressamente la fornitura di prodotti per il riscaldamento derivanti unicamente da fonti energetiche rinnovabili.**
- (62) [ ] Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le ripercussioni globali del cambiamento **diretto e** indiretto di destinazione dei terreni, è opportuno **limitare** la quantità di biocarburanti e di bioliquidi ottenuti a partire **dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine od oleaginose [ ]** che possono essere contabilizzati ai fini [ ] degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, **senza restringere la possibilità generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi.**

**La fissazione di un limite a livello di Unione non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere limiti inferiori per la quantità di biocarburanti e bioliquidi ottenuti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che possono essere contabilizzati a livello nazionale ai fini degli obiettivi stabiliti nella presente direttiva, senza restringere la possibilità generale di utilizzare tali biocarburanti e bioliquidi.**

(62 bis) L'incremento della resa nei settori agricoli attraverso l'intensificazione della ricerca, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento delle conoscenze a livelli superiori a quelli che sarebbero stati raggiunti in assenza di regimi di promozione della produttività per i biocarburanti ottenuti a partire da colture alimentari e foraggere nonché la coltivazione di una seconda coltura annuale in aree che non erano state precedentemente utilizzate per una seconda coltura annuale possono contribuire a mitigare il cambiamento indiretto di destinazione dei terreni.

(62 ter) Per preparare la transizione verso i biocarburanti avanzati e ridurre al minimo le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra dei biocarburanti e dei bioliquidi, è opportuno consentire agli Stati membri di limitare la quantità di biocarburanti e bioliquidi prodotti a partire dai cereali e da altre colture amidacee, zuccherine e oleaginose che mancano di un impatto positivo in termini di produzione di gas a effetto serra verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla presente direttiva. Una causa delle emissioni di gas a effetto serra può essere la coltivazione delle materie prime per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che comportano il rilascio nell'atmosfera del carbonio contenuto nel suolo con conseguente formazione di biossido di carbonio. La coltivazione di colture non sostenibili di olio vegetale, ad esempio, presenta questo rischio, in quanto sono coltivate in terreni con elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione.

(63) La direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>14</sup> ha invitato la Commissione a presentare quanto prima una proposta di strategia ad ampio raggio, da applicare dopo il 2020, efficiente sotto il profilo dei costi e tecnologicamente neutra al fine di creare una prospettiva a lungo termine per gli investimenti in biocarburanti sostenibili che presentano un basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni [ ] **con l'obiettivo principale della decarbonizzazione del settore dei trasporti. L'obbligo per gli Stati membri di esigere dai [ ] fornitori di combustibili che forniscano una quota complessiva di combustibili da fonti energetiche rinnovabili** può creare certezza per gli investitori e stimolare lo sviluppo costante di carburanti per autotrazione da fonti energetiche alternative e rinnovabili, che includano biocarburanti avanzati, carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, ed energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. [ ] **Poiché le alternative rinnovabili potrebbero non essere accessibili liberamente e in modo efficiente in termini di costi a tutti i fornitori di combustibili, è opportuno consentire agli Stati membri di operare una distinzione tra di essi ed esentare, se necessario, alcuni tipi di fornitori di combustibili da tale obbligo.** Data la facilità di reperire carburanti per autotrazione sul mercato, i fornitori di combustibili negli Stati membri che non dispongono di risorse sufficienti dovrebbero poter ottenere facilmente carburanti rinnovabili altrove.

**(63 bis) Dovrebbe essere creata una banca dati europea per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei biocarburanti sostenibili. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare ad utilizzare o istituire banche dati nazionali, ma queste ultime dovrebbero essere collegate alla banca dati europea al fine di garantire il trasferimento istantaneo di dati e l'armonizzazione dei flussi di dati.**

---

<sup>14</sup> Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 239 del 15.9.2015, pag. 1).



(64) I biocarburanti avanzati e gli altri biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, i carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, e l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti possono contribuire a ridurre le emissioni di carbonio, incentivare la decarbonizzazione del settore dei trasporti dell'Unione in modo efficiente sotto il profilo dei costi, intensificando, tra l'altro, la diversificazione energetica anche nel settore dei trasporti; allo stesso tempo, essi possono stimolare l'innovazione, la crescita e l'occupazione nell'economia dell'Unione nonché ridurre la dipendenza dalle importazioni di energia. **L'obbligo [ ] per gli Stati membri di esigere dai** fornitori di combustibili **[ ] una quota di biocarburanti avanzati** dovrebbe incoraggiare lo sviluppo di carburanti avanzati, compresi i biocarburanti, ed è importante garantire che tale obbligo serva anche a incentivare migliori prestazioni in termini di gas a effetto serra dei carburanti scelti ai fini di tale integrazione. La Commissione dovrebbe valutare la prestazione in termini di riduzione dei gas a effetto serra, l'innovazione tecnica e la sostenibilità di tali carburanti.

**(64 bis) Si prevede che entro il 2030 la mobilità elettrica costituirà una parte significativa dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti. È opportuno fornire ulteriori incentivi tenendo conto del rapido sviluppo della mobilità elettrica e delle potenzialità del settore per l'Unione europea in termini di crescita e occupazione.** Dovrebbero essere utilizzati coefficienti di moltiplicazione per l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti per promuovere l'utilizzo di energia elettrica in tale settore e al fine di ridurre lo svantaggio comparativo nelle statistiche dell'energia. Un sistema di trazione elettrico ha un livello di efficienza energetica di circa tre volte superiore a quello di un motore a combustione e non è possibile riportare nelle statistiche tutta l'energia elettrica fornita per i veicoli [ ] stradali [ ] attraverso misurazioni specifiche (ad esempio, caricamento domestico) e pertanto è opportuno utilizzare coefficienti di moltiplicazione per garantire che gli effetti positivi del trasporto elettrificato basato sulle energie rinnovabili siano correttamente computati.

□

- (65) Anche la promozione di **combustibili da carbonio riciclato** [ ] prodotti [ ] **dai gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e dai gas di scarico di origine non rinnovabile da impianti industriali** può contribuire agli obiettivi della politica di diversificazione energetica e decarbonizzazione dei trasporti **qualora rispettino la soglia minima appropriata di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra**. È pertanto opportuno includere tali combustibili nell'obbligo [ ] in capo ai fornitori di combustibili, **dando nel contempo la possibilità agli Stati membri di non tener conto di detti combustibili ai fini dell'obbligo se non desiderano farlo**.
- (66) Occorre promuovere le materie prime utilizzate per i biocarburanti che hanno un basso impatto sul cambiamento indiretto di destinazione dei terreni per il loro contributo alla decarbonizzazione dell'economia. In particolare le materie prime per biocarburanti avanzati, che richiedono tecnologie più innovative e meno mature e necessitano pertanto di un maggiore sostegno, dovrebbero essere incluse in un allegato della presente direttiva. Al fine di garantire che tale allegato sia al passo con i più recenti sviluppi tecnologici, evitando gli effetti negativi involontari, dopo l'adozione della direttiva si dovrebbe procedere ad una valutazione al fine di stabilire se l'allegato possa essere esteso alle nuove materie prime.
- (67) I costi della connessione alla rete del gas di nuovi produttori di gas da fonti energetiche rinnovabili dovrebbero basarsi su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori e si dovrebbero tenere in debito conto i benefici apportati alle suddette reti dai produttori locali di gas da fonti rinnovabili.

- (68) Per sfruttare appieno il potenziale della biomassa ai fini della decarbonizzazione dell'economia grazie al suo impiego per i materiali e l'energia, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero promuovere un maggior ricorso sostenibile alle risorse agricole e di legno esistenti e allo sviluppo di nuovi sistemi di silvicoltura e di produzione agricola. **Esempi di tali sistemi sono la coltivazione di colture intercalari o da copertura, che vengono coltivate quando le condizioni di crescita non sono ottimali o favorevoli per la coltivazione della coltura principale. Poiché sono coltivate sugli stessi terreni utilizzati per la coltura principale, le colture intercalari non fanno scattare la domanda di terreni supplementari. Le colture intercalari fanno aumentare la produzione agricola per unità di superficie migliorando la qualità del suolo e riducendo l'erosione del suolo.**
- (69) È auspicabile che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa siano sempre prodotti in modo sostenibile. Pertanto occorre che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente direttiva e quelli che beneficiano di regimi di sostegno soddisfino criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. **L'armonizzazione di detti criteri per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa è essenziale per il conseguimento degli obiettivi di politica energetica dell'Unione di cui all'articolo 194, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In tale contesto, essa garantisce il funzionamento del mercato interno dell'energia e quindi facilita, in particolare con riguardo all'articolo 26, paragrafo 9, della presente direttiva, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa conformi. Gli effetti positivi dell'armonizzazione dei summenzionati criteri sul corretto funzionamento del mercato interno dell'energia e sulla prevenzione di distorsioni della concorrenza nell'Unione non possono essere compromessi. Tuttavia, al fine di consentire un'introduzione graduale dei criteri armonizzati di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nella generazione di calore ed energia elettrica, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad applicare, a titolo transitorio prima della data di entrata in vigore della presente direttiva, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in vigore a livello nazionale per gli impianti che ricevono un sostegno a titolo di regimi già approvati, fino alla scadenza delle sovvenzioni concesse nell'ambito di tali regimi.**

- (70) È opportuno che l'Unione adotti misure adeguate nel quadro della presente direttiva, tra cui la promozione di criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa utilizzati per il riscaldamento o il raffrescamento e la generazione di energia elettrica.
- (71) La produzione di materie prime agricole per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa, così come gli incentivi per il loro uso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. È pertanto necessario prevedere criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che assicurino che i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa beneficino di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che le materie prime agricole non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime agricole non interferisce con detti scopi. Occorre considerare "ricca di biodiversità", secondo i criteri di sostenibilità, una foresta che sia una foresta primaria secondo la definizione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) nella "Valutazione delle risorse forestali mondiali", o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere considerate "foreste ricche di biodiversità" le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime agricole coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

(72) Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di materie prime agricole per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa, i terreni in cui la perdita dello stock di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata tramite la produzione e l'utilizzo di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti stock di carbonio che dovessero rivelarsi inadatte per la coltivazione di materie prime agricole destinate alla produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. L'inventario degli stock mondiali di carbonio indica che le zone umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30% dovrebbero essere incluse in tale categoria.

[ ]

- (74) Nell'ambito della politica agricola comune gli agricoltori dell'Unione dovrebbero rispettare una vasta gamma di requisiti ambientali al fine di beneficiare di un sostegno diretto. La conformità a tali requisiti può essere verificata in modo più efficace nell'ambito della politica agricola. Non è opportuno includere tali requisiti nel regime di sostenibilità in quanto i criteri di sostenibilità per la bioenergia dovrebbero stabilire norme oggettive e applicabili a livello generale. La verifica della conformità ai sensi della presente direttiva rischierebbe di creare inutili oneri amministrativi.
- (75) È opportuno introdurre criteri a livello di Unione in materia di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili da biomassa utilizzati nella produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento, in modo da continuare ad assicurare elevate riduzioni di gas a effetto serra rispetto alle alternative d'origine fossile, onde evitare indesiderati effetti sulla sostenibilità, e promuovere il mercato interno.

- (76) Onde assicurare che, nonostante la crescente domanda di biomassa forestale, la raccolta del legno sia effettuata in modo sostenibile nelle foreste in cui la rigenerazione è garantita, che venga prestata un'attenzione particolare a settori esplicitamente designati per la tutela della biodiversità, dei paesaggi e degli specifici elementi naturali, che le risorse di biodiversità siano salvaguardate e che gli stock di carbonio siano tracciati, la materia prima legnosa dovrebbe provenire solo da foreste in cui la raccolta avviene secondo i principi di gestione forestale sostenibile elaborati nell'ambito di istanze internazionali sulle foreste quali Forest Europe ed attuati mediante leggi nazionali o le migliori pratiche in materia di gestione a livello di azienda forestale. Gli operatori dovrebbero prendere le misure appropriate per ridurre al minimo il rischio di un uso non sostenibile della biomassa forestale per la produzione di bioenergia. A tal fine, gli operatori dovrebbero adottare un approccio basato sul rischio. In tale contesto, è opportuno che la Commissione sviluppi linee guida operative per la verifica della conformità con l'approccio basato sul rischio, previa consultazione del comitato sulla governance dell'Unione dell'energia e del comitato permanente forestale istituito dalla decisione 89/367/CEE del Consiglio<sup>15</sup>.
- (77) Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi, i criteri unionali di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovrebbero applicarsi solo all'energia elettrica e al riscaldamento generati a partire da combustibili da biomassa in impianti con una [ ] **potenza termica nominale totale** pari o superiore a 20 MWA.

---

<sup>15</sup> Decisione 89/367/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1989, che istituisce un Comitato permanente forestale (GU L 165 del 15.6.1989, pag. 14).

- (78) I combustibili da biomassa dovrebbero essere convertiti in energia elettrica e termica in modo efficiente, al fine di massimizzare la sicurezza energetica e le riduzioni di gas a effetto serra, nonché di limitare le emissioni di inquinanti atmosferici e ridurre al minimo la pressione sulle risorse limitate di biomassa. Per questo motivo, il sostegno pubblico agli impianti con una [ ] **potenza termica nominale totale** pari o superiore a 20 MW, se necessario, dovrebbe essere concesso solo a impianti di cogenerazione ad alto rendimento di energia elettrica e termica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE. Gli attuali regimi di sostegno dell'energia elettrica da biomassa dovrebbero tuttavia essere autorizzati fino alla loro scadenza finale per tutti gli impianti alimentati a biomassa. Inoltre, l'energia elettrica prodotta a partire dalla biomassa in impianti nuovi con una [ ] **potenza termica nominale totale** pari o superiore a 20 MW dovrebbe essere contabilizzata soltanto ai fini degli obiettivi e degli obblighi in materia di energie rinnovabili e in caso di impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica. Conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a concedere sostegno pubblico ad impianti per la produzione di energie rinnovabili, e contabilizzare l'energia elettrica da loro prodotta ai fini del conseguimento degli obiettivi e degli obblighi stabiliti per le energie rinnovabili, al fine di evitare un aumento della dipendenza da combustibili fossili a maggiore impatto ambientale e climatico, qualora, dopo aver esaurito tutte le possibilità tecniche ed economiche di installare impianti ad alto rendimento di cogenerazione di energia elettrica e termica da biomasse, gli Stati membri fossero esposti ad un rischio fondato per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica.
- (79) È opportuno aumentare la soglia minima di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra applicabile ai biocarburanti e ai bioliquidi prodotti nei nuovi impianti, onde migliorare il loro bilancio globale di gas a effetto serra e dissuadere ulteriori investimenti in impianti con ridotte prestazioni in termini di gas a effetto serra. Tale aumento offre la garanzia degli investimenti nelle capacità di produzione di biocarburanti e di bioliquidi.
- (80) Sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione pratica dei criteri di sostenibilità dell'Unione, è opportuno rafforzare il ruolo dei sistemi volontari di certificazione nazionali e internazionali per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità in modo armonizzato.

- (81) È nell'interesse dell'Unione incoraggiare l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale che fissino norme per la produzione sostenibile di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa e che certifichino che la produzione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa soddisfa le predette norme. Per questo motivo, dovrebbero essere previste disposizioni per il riconoscimento di detti sistemi quali sistemi che forniscono prove e dati affidabili, a condizione che rispondano a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. Onde garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sia verificato in modo armonizzato e solido, segnatamente nell'intento di prevenire le frodi, la Commissione dovrebbe poter stabilire norme attuative dettagliate, compresi adeguati standard di affidabilità, trasparenza e controllo contabile indipendente cui sottoporre i sistemi volontari.
- (82) I sistemi volontari rivestono un ruolo sempre più importante nel fornire prove della conformità ai criteri di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. È pertanto opportuno che la Commissione disponga che i sistemi volontari, compresi quelli già riconosciuti dalla Commissione, presentino periodiche relazioni sulla loro attività. Occorre rendere pubbliche tali relazioni in modo da aumentare la trasparenza e migliorare la sorveglianza da parte della Commissione. Inoltre, esse fornirebbero le informazioni necessarie alla Commissione per riferire in merito al funzionamento dei sistemi volontari allo scopo di individuare le migliori prassi e presentare, se del caso, una proposta per promuovere ulteriormente tali migliori prassi.
- (83) Per facilitare il funzionamento del mercato interno, le prove riguardanti la conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per la biomassa con riferimento ad energia prodotta conformemente a un sistema riconosciuto dalla Commissione devono essere accettate in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero contribuire a garantire la corretta attuazione dei principi di sistemi volontari di certificazione sorvegliando il funzionamento degli organismi di certificazione accreditati dall'organismo nazionale competente e comunicando ai sistemi volontari le osservazioni pertinenti.



- (84) Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Per gli operatori economici dovrebbe essere sempre possibile far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano far constatare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettivamente prodotte dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.
- (85) Occorre fissare norme precise per il calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai biocarburanti, dai bioliquidi e dai combustibili da biomassa, così come dai combustibili fossili di riferimento.
- (86) Conformemente alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, la metodologia di contabilizzazione dei gas a effetto serra dovrebbe tenere conto della trasformazione dei combustibili solidi e gassosi prodotti da biomasse in energia finale per essere coerente con il calcolo dell'energia da fonti rinnovabili ai fini del conteggio in vista dell'obiettivo dell'Unione di cui alla presente direttiva. L'assegnazione di emissioni a prodotti secondari, diversi da rifiuti e residui, dovrebbe essere riesaminata anche nei casi in cui l'energia elettrica e/o il riscaldamento e il raffrescamento siano prodotti in impianti di cogenerazione o poligenerazione.

[ ]

- (88) Quando terreni che presentano elevate quantità di carbonio nel suolo o nella vegetazione vengono destinati alla coltivazione di materie prime per la produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, una parte del carbonio contenuto nel suolo viene di norma liberata nell'atmosfera formando biossido di carbonio. Il conseguente impatto negativo in termini di produzione di gas a effetto serra può controbilanciare, in alcuni casi in misura considerevole, l'impatto positivo in termini di produzione di gas a effetto serra dei biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa. Pertanto, nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta grazie a determinati biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa occorre tener conto di tutti gli effetti in termini di produzione di carbonio di una tale conversione. Ciò è necessario per assicurare che nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra si tenga conto di tutti gli effetti in termini di carbonio dell'uso dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa.

- (89) Per calcolare l'impatto della conversione dei terreni sulle emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare i valori effettivi degli stock di carbonio associati alla destinazione dei terreni di riferimento e alla destinazione dei terreni dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. La metodologia del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico costituisce la base adeguata per tali valori standard. Tale lavoro non è attualmente espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La Commissione dovrebbe pertanto rivedere gli orientamenti del 10 giugno 2010 per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della presente direttiva, assicurando nel contempo la coerenza con il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>16</sup>.
- (90) Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla produzione e dall'uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell'analisi politica, ma non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle singole partite di carburante per autotrazione. In tali casi, il metodo dell'allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile applicazione, è affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, nelle relazioni la Commissione dovrebbe anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.
- (91) I co-prodotti differiscono dai rifiuti e residui di origine agricola, dato che essi costituiscono l'obiettivo principale del processo produttivo. È pertanto opportuno chiarire che i residui di colture agricole sono rifiuti e non co-prodotti. Ciò non ha conseguenze per la metodologia esistente, ma chiarisce le disposizioni esistenti.

---

<sup>16</sup> Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

- (92) Il metodo consolidato di utilizzare l'assegnazione dell'energia come regola per dividere le emissioni di gas a effetto serra tra i co-prodotti ha dato risultati positivi e deve essere mantenuto. È opportuno allineare la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dall'uso della cogenerazione di energia elettrica e termica (CHP) quando la cogenerazione è utilizzata nella trasformazione di biocarburanti, bioliquidi e carburanti da biomasse alla metodologia applicata quando la cogenerazione di energia elettrica e termica (CHP) costituisce l'utilizzo finale.
- (93) La metodologia tiene conto della riduzione delle emissioni di gas serra derivanti dall'uso della cogenerazione rispetto all'impiego di impianti per la sola produzione di energia elettrica o energia termica, prendendo in considerazione l'utilità dell'energia termica rispetto all'energia elettrica, e quella dell'energia termica a temperature differenti. Ne consegue che una temperatura più elevata dovrebbe comportare una quota maggiore del totale delle emissioni di gas a effetto serra, rispetto all'energia termica a bassa temperatura, quando viene coprodotta assieme all'energia elettrica. La metodologia prende in considerazione l'intera filiera fino all'energia finale, compresa la conversione in energia termica o elettrica.
- (94) È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate e indipendenti e siano aggiornati, se del caso, con il progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe incoraggiare tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione, l'effetto delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia nell'Unione sia nei paesi terzi, e della società civile.
- (95) La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita potrà essere parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati che, allo stato attuale, non possono essere utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l'utilizzo di terreni degradati ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole.

- (96) Al fine di garantire un'attuazione armonizzata del metodo di calcolo delle emissioni di gas a effetto serra e di conformarsi ai più recenti risultati scientifici, la Commissione dovrebbe poter adattare i principi metodologici e i valori necessari a valutare se i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sono soddisfatti e decidere che le relazioni trasmesse dagli Stati membri e paesi terzi contengono dati accurati sulle emissioni delle coltivazioni di materie prime.
- (96 bis) Le reti del gas europee sono sempre più integrate. La promozione della produzione e dell'uso di biometano, la sua iniezione nella rete nel gas naturale e il commercio transfrontaliero creano l'esigenza di garantire che l'energia rinnovabile sia adeguatamente computata e di evitare doppi incentivi derivanti da diversi regimi di sostegno in vari Stati membri. Il sistema di equilibrio di massa connesso alla verifica della sostenibilità della bioenergia dovrebbe contribuire ad affrontare tali questioni.**
- (97) La realizzazione degli obiettivi della presente direttiva esige che l'Unione e gli Stati membri destinino consistenti risorse finanziarie alla ricerca e allo sviluppo in relazione alle tecnologie nel settore delle energie rinnovabili. In particolare, l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia dovrebbe dare elevata priorità alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie in tale settore.
- (98) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe tener conto, se del caso, delle disposizioni della convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, in particolare quale attuata dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).

(99) Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali delle disposizioni della presente direttiva, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernenti l'elenco di materie prime per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui contributo al conseguimento dell'obbligo dei fornitori di carburante per autotrazione è limitato; l'adeguamento del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione ai progressi scientifici e tecnici; la metodologia per determinare la quota di biocarburante derivante da biomassa che viene trattata assieme ai combustibili fossili in un processo comune; l'attuazione di accordi sul riconoscimento reciproco delle garanzie di origine; la fissazione di regole per controllare il funzionamento del sistema delle garanzie di origine; e di regole per il calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei carburanti fossili di riferimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

[ ]

(101) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di almeno il 27% della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell'Unione entro il 2030, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

- (102) L'obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto interno dovrebbe essere limitato alle disposizioni che rappresentano modificazioni sostanziali della direttiva precedente. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalla direttiva precedente.
- (103) Conformemente alla dichiarazione politica comune degli Stati membri e della Commissione, del 28 settembre 2011, sui documenti esplicativi<sup>18</sup>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento.
- (104) È opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi alla data ultima per il recepimento nel diritto interno delle direttive indicati nell'allegato XI, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Oggetto**

La presente direttiva stabilisce un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili. Fissa un obiettivo vincolante dell'Unione per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030. Detta anche norme relative al sostegno finanziario alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili e all'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffreddamento e dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

---

<sup>18</sup> GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>19</sup>.

Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), geotermica, **energia [ ] ambiente** ed energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, idraulica, da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
- b) «**energia [ ] geotermica**»: energia termica presente in natura **[ ] ed energia accumulata nell'aria ambiente entro limiti contenuti**, che [ ] può essere accumulata nell'aria ambiente [ ], nel sottosuolo o nelle acque superficiali. [ ];
- b bis) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;**
- c) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura, comprendente sostanze vegetali e animali, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica;

---

<sup>19</sup> Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 55).

- d) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di energia elettrica e di calore del settore elettrico per la produzione di energia elettrica e di calore, incluse le perdite di energia elettrica e di calore con la distribuzione e la trasmissione;
- e) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una fonte centrale di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi o di processi di lavorazione;
- f) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l'energia elettrica, il riscaldamento ed il raffrescamento, prodotti a partire dalla biomassa;
- g) «biocarburanti»: carburanti liquidi per i trasporti ricavati dalla biomassa;
- h) «garanzia di origine»: documento elettronico che serve esclusivamente a provare ad un cliente finale che una determinata quota o un determinato quantitativo di energia sono stati prodotti da fonti rinnovabili;
- i) «regime di sostegno»: strumento, regime o meccanismo applicato da uno Stato membro o gruppo di Stati membri, inteso a promuovere l'uso delle energie da fonti rinnovabili riducendone i costi, aumentando i prezzi a cui possono essere vendute o aumentando, per mezzo di obblighi in materia di energie rinnovabili o altri mezzi, il volume acquistato di dette energie. Ciò comprende, ma non in via esclusiva, le sovvenzioni agli investimenti, le esenzioni o gli sgravi fiscali, le restituzioni d'imposta, i regimi di sostegno all'obbligo in materia di energie rinnovabili, compresi quelli che usano certificati verdi, e i regimi di sostegno diretto dei prezzi, ivi comprese le tariffe di riacquisto e le sovvenzioni **fisse o variabili**;



- j) «obbligo in materia di energie rinnovabili»: regime di sostegno che obbliga i produttori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro produzione, che obbliga i fornitori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nella loro offerta o che obbliga i consumatori di energia a includere una determinata quota di energia da fonti rinnovabili nei loro consumi. Ciò comprende i regimi nei quali tali obblighi possono essere soddisfatti mediante l'uso di certificati verdi;
- k) «valore reale»: la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per alcune o per tutte le fasi di uno specifico processo di produzione di biocarburanti calcolata secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C;
- l) «valore tipico»: una stima delle emissioni di gas a effetto serra e della riduzione delle emissioni per una particolare filiera di produzione del biocarburante del bioliquido o del combustibile da biomassa, rappresentativa del consumo dell'Unione;
- m) «valore standard»: un valore stabilito a partire da un valore tipico applicando fattori predeterminati e che, in circostanze definite dalla presente direttiva, può essere utilizzato al posto di un valore reale;
- n) «rifiuti»: si utilizza la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE; le sostanze che sono state deliberatamente modificate o contaminate per soddisfare tale definizione non sono comprese nella presente definizione;
- o) «colture amidacee»: colture comprendenti principalmente cereali (indipendentemente dal fatto che siano utilizzati solo i grani ovvero sia utilizzata l'intera pianta, come nel caso del mais verde), tuberi e radici (come patate, topinambur, patate dolci, manioca e ignami) e colture di bulbo-tuberi (quali la colocasia e la xantosoma);
- p) «materie ligno-cellulosiche»: materie composte da lignina, cellulosa ed emicellulosa quali la biomassa proveniente da foreste, le colture energetiche legnose e i residui e rifiuti della filiera forestale;

- q) «materie cellulosiche di origine non alimentare»: materie prime composte principalmente da cellulosa ed emicellulosa e aventi un tenore di lignina inferiore a quello delle materie ligno-cellulosiche. Comprendono residui di colture alimentari e foraggere (quali paglia, steli di granturco, pule e gusci), colture energetiche erbacee a basso tenore di amido (quali loglio, panico verga, miscanthus, canna comune) e colture di copertura precedenti le colture principali e ad esse successive 11, residui industriali (anche residui di colture alimentari e foraggere dopo che sono stati estratti gli olii vegetali, gli zuccheri, gli amidi e le proteine) e materie derivate dai rifiuti organici;
- r) «residuo »: sostanza diversa dal prodotto o dai prodotti finali cui mira direttamente il processo di produzione; non costituisce l'obiettivo primario del processo di produzione, il quale non è stato deliberatamente modificato per ottenerlo;
- s) «carburanti per autotrazione rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica»: i carburanti liquidi o gassosi diversi dai biocarburanti il cui contenuto energetico proviene da fonti energetiche rinnovabili diverse dalla biomassa e che sono utilizzati nei trasporti;
- t) «residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura»: residui generati direttamente dall'agricoltura, dall'acquacoltura, dalla pesca e dalla silvicoltura; non comprendono i residui delle industrie connesse o della lavorazione;
- u) «biocarburanti e bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni»: biocarburanti e bioliquidi le cui materie prime sono state prodotte nell'ambito di sistemi che riducono la delocalizzazione della produzione a scopi diversi dalla fabbricazione di biocarburanti e bioliquidi e che sono stati prodotti conformemente ai criteri di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi stabiliti nell'articolo 26;
- x) «gestore del sistema di distribuzione»: gestore ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della direttiva 2009/72/CE;

- y) «calore o freddo di scarto»: il calore o il freddo ottenuto come sottoprodotto nei processi industriali, **nel settore terziario** o negli impianti di produzione di energia, **ad eccezione di quando è utilizzata la generazione combinata di calore ed elettricità**, e che si disperderebbe nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzato e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento;
- z) «ripotenziamento (repowering)»: il rinnovamento delle centrali elettriche che producono energia rinnovabile, compresa la sostituzione integrale o parziale di impianti o apparecchiature e sistemi operativi, al fine di sostituire la capacità o di aumentare l'efficienza **o la capacità dell'impianto**;
- aa) «autoconsumatore di energia rinnovabile»: un cliente attivo ai sensi della direttiva [direttiva MDI] **che, operando entro limiti contenuti, genera energia elettrica rinnovabile per le proprie necessità [.]** e può immagazzinare e vendere energia elettrica rinnovabile **autogenerata [ ]** purché, per gli autoconsumatori di energia rinnovabile diversi dai nuclei familiari, tali attività non costituiscano l'attività commerciale o professionale principale;
- [ ]
- cc) «accordo per l'acquisto di energia elettrica»: un contratto con il quale una persona giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore di energia;
- dd) «colture alimentari e foraggere»: colture amidacee, zuccherine e oleaginose prodotte su terreni agricoli come coltura principale, esclusi residui, rifiuti o materie ligno-cellulosiche. **Le colture intermedie come le colture intercalari e di copertura non sono considerate colture principali**;
- ee) «biocarburanti avanzati»: i biocarburanti prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A;

- ff) «combustibili da carbonio riciclato»<sup>20</sup>: combustibili liquidi e gassosi che sono prodotti dai gas derivanti dal trattamento dei rifiuti e dai gas di scarico di origine non rinnovabile da impianti industriali;
- gg) «fornitore di combustibile»: il soggetto **che** è responsabile del passaggio di combustibile [ ] attraverso un punto di riscossione delle accise o, **nel caso dell'energia elettrica o** se queste ultime non sono dovute, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;
- hh) «biomassa agricola»: la biomassa risultante dall'agricoltura;
- ii) «biomassa forestale»: la biomassa risultante dalla silvicoltura;
- [ ]
- kk) «PMI»: le microimprese, le piccole imprese o le medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<sup>21</sup>;
- ll) «rigenerazione forestale»: la ricostituzione con mezzi naturali o artificiali di un'area boschiva a seguito della rimozione della precedente popolazione forestale per abbattimento o per cause naturali, compresi gli incendi e le tempeste;
- mm) «azienda forestale»: una o più parcelle forestali e altri terreni boschivi che rappresentano un'unica unità dal punto di vista della gestione o dell'utilizzo;

---

<sup>20</sup> **Nota: per tali "combustibili da carbonio riciclato", la metodologia per il calcolo della loro riduzione dei gas a effetto serra va determinata tramite un atto delegato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, e il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è fissato al 70% nell'articolo 25.**

<sup>21</sup> Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- nn) «rifiuti organici»: **rifiuti organici ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2008/98/CE [ ]**;
- oo) «mix energetico residuale»: il totale annuo del mix energetico di uno Stato membro, esclusa la quota rappresentata dalle garanzie di origine annullate;
- pp) «combustibili da biomassa»: combustibili solidi e gassosi prodotti a partire dalle biomasse;
- qq) «biogas»: gas prodotto a partire dalle biomasse;
- rr) «procedura di gara aperta»: una procedura di aggiudicazione per l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, organizzata da uno Stato membro e aperta alle offerte di progetti ubicati in uno o più altri Stati membri;
- ss) «procedura di gara congiunta»: una procedura di aggiudicazione per l'installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile, elaborata e organizzata congiuntamente da due o più Stati membri e aperta a progetti ubicati in tutti gli Stati membri coinvolti;
- tt) «sistema di certificazione aperto»: un sistema di certificati realizzato da uno Stato membro, aperto agli impianti ubicati in uno o più altri Stati membri;
- uu) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>22</sup>;
- vv) **«filiera di produzione»: l'area geografica definita da cui proviene la biomassa forestale, da cui sono a disposizione informazioni affidabili e indipendenti e dove le condizioni sono sufficientemente omogenee per valutare il rischio della caratteristiche di sostenibilità e legalità della biomassa forestale;**

---

<sup>22</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2012 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

ww) **«comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile»: un'entità giuridica che, conformemente al diritto nazionale applicabile, è effettivamente controllata da azionisti o membri che sono persone fisiche, autorità locali, inclusi i comuni, o piccole e micro imprese situate nelle vicinanze dei progetti nell'ambito delle energie rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dalla comunità in questione. L'obiettivo principale di una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari. Per quanto riguarda le attività nel settore dell'energia elettrica, si considera una comunità produttrice/consumatrice di energia ai sensi della direttiva [direttiva MDI].**

□

### *Articolo 3*

#### **Obiettivo vincolante complessivo dell'Unione per il 2030**

1. Gli Stati membri provvedono, collettivamente, a far sì che la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell'Unione nel 2030 sia almeno pari al 27%.
2. I rispettivi contributi degli Stati membri al presente obiettivo complessivo per il 2030 sono stabiliti e notificati alla Commissione come parte dei loro piani nazionali integrati per l'energia e il clima in conformità degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 11 del regolamento [sulla governance].
3. **A partire dal 1° gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato membro non è inferiore a quella indicata nella terza colonna della tabella riportata nell'allegato I, parte A. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire il rispetto dello scenario di riferimento. Se uno Stato membro non mantiene la sua quota di riferimento misurata su un periodo di un anno, si applica l'articolo 27, paragrafo 4 bis, primo e secondo comma, del regolamento [sulla governance].**

4. La Commissione sostiene gli obiettivi ambiziosi degli Stati membri introducendo un quadro favorevole che comprende un maggior utilizzo dei fondi dell'Unione, in particolare gli strumenti finanziari, soprattutto [ ] ai seguenti fini:

- a) ridurre il costo del capitale per progetti di energia rinnovabile;
- b) sviluppare l'infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e interconnessioni, [ ] allo scopo di conseguire l'obiettivo del 15% di interconnettività elettrica entro il 2030, per incrementare il livello di energie rinnovabili tecnicamente ed economicamente realizzabile nel sistema dell'energia elettrica;
- c) rafforzare la cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi attraverso progetti comuni, regimi di sostegno comuni e l'apertura di regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili a produttori situati in altri Stati membri.

**4 bis.** La Commissione sostiene gli Stati membri che scelgono di contribuire all'obiettivo vincolante complessivo dell'Unione utilizzando meccanismi di cooperazione tramite l'istituzione di una piattaforma di facilitazione.

#### *Articolo 4*

##### **Sostegno finanziario per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili**

1. [ ] Gli Stati membri possono applicare regimi di sostegno al fine di conseguire l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e i rispettivi contributi degli Stati membri a tale obiettivo definiti a livello nazionale per la diffusione delle energie rinnovabili. I regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili **incentivano l'integrazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato dell'elettricità in modo basato sul mercato e reattivo al mercato** [ ] evitando inutili distorsioni dei mercati dell'energia elettrica [ ].

2. Il sostegno della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili va concepito in modo da integrare l'energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato dell'energia elettrica e garantire che i produttori di energia rinnovabile reagiscano ai segnali dei prezzi di mercato e massimizzino le loro entrate sul mercato. **A tale fine, nei regimi di sostegno diretto dei prezzi il sostegno è concesso sotto forma di un [ ] premio di mercato, che può, tra l'altro, essere fisso o variabile. Gli Stati membri possono prendere in considerazione, a norma della [direttiva sull'energia elettrica] e del [regolamento sull'energia elettrica], lo sviluppo di condizioni specifiche per il sostegno degli impianti su scala ridotta e dei progetti di dimostrazione.**

3. Gli Stati membri assicurano che il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili sia concesso in esito a una procedura di gara aperta, trasparente, competitiva, non discriminatoria ed efficace sotto il profilo dei costi. **Gli Stati membri possono prendere in considerazione di sviluppare condizioni specifiche o prevedere esenzioni dalle procedure di gara competitive in particolare per gli impianti su scala ridotta e i progetti di dimostrazione.**

**Gli Stati membri possono inoltre prendere in considerazione meccanismi tesi a garantire la diversificazione regionale della diffusione delle energie rinnovabili in particolare per garantire un'integrazione del sistema efficiente in termini di costi.**

**3 bis. Gli Stati membri possono prendere in considerazione di limitare la concorrenza tra tecnologie sulla base di uno o più dei seguenti obiettivi, laddove tali obiettivi non possano essere affrontati nella progettazione del sostegno: obiettivi di sviluppo delle reti e dei sistemi, il potenziale più a lungo termine di una tecnologia particolare, l'obiettivo di diversificare il mix energetico, l'obiettivo di evitare le distorsioni sui mercati delle materie prime e i costi di integrazione del sistema.**

[ ]

5. **Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea [ ].**



## Articolo 5

### Apertura dei regimi di sostegno per l'energia elettrica da fonti rinnovabili

1. **Gli Stati membri hanno il diritto di decidere, conformemente agli articoli da 7 a 13 della presente direttiva, in che misura sostenere l'energia da fonti rinnovabili prodotta in un altro Stato membro. Ciononostante, gli Stati membri [ ] possono aprire il sostegno per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai produttori con sede in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

[ ] **Di conseguenza** gli Stati membri [ ] **possono prevedere** che il sostegno di [ ] **una quota** della capacità che beneficia di nuovo sostegno, **o del bilancio assegnatole**, in ciascun anno [ ] sia aperto agli impianti ubicati in altri Stati membri.

**Gli Stati membri sono incoraggiati a [ ] mirare a che tale quota, in ciascun anno, sia almeno del 10% tra il 2021 e il 2025 e di almeno il 15% tra il 2026 e il 2030, ma possono anche discostarsi da tali quote a causa di, tra l'altro, un livello inferiore di interconnettività elettrica di uno Stato membro in un determinato anno. [ ]**

**2 bis. Gli Stati membri possono chiedere la prova dell'importazione materiale. Ciononostante, non modificano, alterano o influenzano in altro modo le programmazioni interzonalì e l'allocazione delle capacità a causa di produttori che partecipano a regimi di sostegno transfrontalieri. I trasferimenti transfrontalieri di energia elettrica sono determinati esclusivamente dal risultato dell'allocazione delle capacità ai sensi dell'[articolo 14 del regolamento sul mercato dell'energia elettrica].**

[ ] 3. [ ] **Se uno Stato membro decide di aprire il sostegno ai produttori con sede in un altro Stato membro, gli Stati membri partecipanti concordano i principi della partecipazione ai regimi di sostegno transfrontalieri per le energie rinnovabili. Tali accordi coprono come minimo i principi relativi all' assegnazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili che beneficia del sostegno transfrontaliero [ ].**

4. La Commissione valuta entro il 2025 i **costi e i benefici** delle disposizioni di cui al presente articolo sulla diffusione nell'Unione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili [ ]. [ ]

*Articolo 6*

**Stabilità del sostegno finanziario**

Fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi **agli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea** [ ], gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno **che è stato** concesso ai progetti di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da **limitare i** [ ] diritti che ne discendono e **minare la sostenibilità** economica dei progetti sostenuti<sup>23</sup>. **La presente disposizione non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di adeguare il livello di sostegno in base a criteri oggettivi, a condizione che tali criteri siano stabiliti nella concezione originaria del regime di sostegno..**

*Articolo 7*

***Calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili***

1. Il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili in ogni Stato membro è calcolato come la somma:

- a) del consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili;
- b) del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento; e
- c) del consumo finale di energia da fonti energetiche rinnovabili nei trasporti.

Per il calcolo della quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo, il gas, l'energia elettrica e l'idrogeno prodotti da fonti energetiche rinnovabili sono presi in considerazione una sola volta ai fini delle lettere a), b) o c), del primo comma.

---

<sup>23</sup> **Nota: cfr. testo aggiunto al considerando 18.**

Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 26, paragrafo 1, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa che non soddisfano i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, non sono presi in considerazione.

[ ]<sup>24</sup>

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), il consumo finale lordo di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili è calcolato come quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro da fonti energetiche rinnovabili, compresa l'energia elettrica prodotta da autoconsumatori e da comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e escludendo la produzione di energia elettrica in centrali di pompaggio con il ricorso all'acqua precedentemente pompata a monte.

Negli impianti multicomcombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

L'energia elettrica da energia idraulica ed energia eolica è presa in considerazione conformemente alla formula di normalizzazione definita all'allegato II.

3. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento è calcolato come quantità di teleriscaldamento e teleraffrescamento prodotti in uno Stato membro da fonti rinnovabili più il consumo di altre energie da fonti rinnovabili nell'industria, nelle famiglie, nei servizi, in agricoltura, in silvicoltura e nella pesca per il riscaldamento, il raffrescamento e la lavorazione.

Negli impianti multicomcombustibile che utilizzano fonti rinnovabili e convenzionali, si tiene conto unicamente della parte di calore e di freddo prodotta a partire da fonti rinnovabili. Ai fini del calcolo, il contributo di ogni fonte di energia è calcolato sulla base del suo contenuto energetico.

---

<sup>24</sup> **Nota: il presente comma è stato spostato all'articolo 25 sull'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti.**

Si tiene conto dell'energia [ ] ambiente e geotermica utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento mediante [ ] pompe di calore e sistemi di teleraffrescamento ai fini del paragrafo 1, lettera b), a condizione che il rendimento finale di energia ecceda in maniera significativa l'apporto energetico primario necessario per far funzionare le pompe di calore. La quantità di calore o di freddo da considerare quale energia da fonti rinnovabili ai fini della presente direttiva è calcolata secondo la metodologia di cui all'allegato VII e tiene conto dell'uso di energia in tutti i settori di utilizzo finale.

Ai fini del paragrafo 1, lettera b), non si tiene conto dell'energia termica generata da sistemi energetici passivi, che consentono di diminuire il consumo di energia in modo passivo tramite la progettazione degli edifici o il calore generato da energia prodotta da fonti non rinnovabili.

Al più tardi entro il 31 dicembre 2018 la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione conformemente all'articolo 31, una metodologia provvisoria per calcolare la quantità di energia da fonti rinnovabili usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento.

La Commissione modifica, mediante atti delegati adottati in conformità dell'articolo 32, l'allegato VII con una metodologia per il calcolo della quantità di energia da fonti rinnovabili utilizzata per il raffrescamento e il teleraffrescamento al fine di sviluppare e definire meglio la metodologia provvisoria di cui al quinto comma, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Entrambe le metodologie comprendono fattori di prestazione stagionale minimi per le pompe di calore che funzionano in modalità di inversione. Gli atti di esecuzione di cui al quinto comma cessano di essere applicabili non appena diventa applicabile l'atto delegato di cui al sesto comma.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Nota: ai fini del progetto di piani energetici e climatici, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti tempestivi. Inoltre, entro il 31 dicembre 2020 dovrebbe essere presentato un primo progetto per il calcolo del teleraffrescamento da fonti rinnovabili.

4. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c, [ ] il consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili nei trasporti è calcolato come la somma di tutti i biocarburanti, combustibili da biomassa e combustibili per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica utilizzati nel settore dei trasporti. Tuttavia, i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica che sono prodotti da energia elettrica rinnovabile sono presi in considerazione ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, lettera a), solo al momento di contabilizzare la quantità di energia elettrica prodotta in uno Stato membro a partire da fonti energetiche rinnovabili.

[ ]<sup>26</sup>

7. La quota di energia da fonti rinnovabili è calcolata dividendo il consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili per il consumo finale lordo di energia da tutte le fonti energetiche, espressa in percentuale.

Ai fini del primo comma, la somma di cui al paragrafo 1 è adeguata in conformità degli articoli 5, 8, 10, 12 e 13.

Nel calcolo del consumo finale lordo di energia di uno Stato membro nell'ambito della valutazione del conseguimento degli obiettivi e della traiettoria indicativa stabiliti dalla presente direttiva, la quantità di energia consumata nel settore dell'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di detto Stato membro, non superiore al 6,18%. Per Cipro e Malta la quantità di energia consumata per l'aviazione è considerata, come quota del consumo finale lordo di energia di tali Stati membri, non superiore al 4,12%.

8. La metodologia e le definizioni utilizzate per il calcolo della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili sono quelle fissate dal regolamento (CE) n. 1099/2008.

Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra le informazioni statistiche utilizzate per il calcolo di tali quote settoriali e totali e le informazioni statistiche trasmesse alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1099/2008.

---

<sup>26</sup> **Nota: questo testo soppresso relativo al settore dei trasporti è ora stato integrato nell'articolo 25.**

*Articolo 8*

**Piattaforma dell'Unione europea per lo sviluppo delle rinnovabili e trasferimenti statistici tra Stati membri**

1. Gli Stati membri possono accordarsi sul trasferimento statistico da uno Stato membro all'altro di una determinata quantità di energia da fonti rinnovabili. La quantità trasferita è:

a) dedotta dalla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che effettua il trasferimento ai fini della presente direttiva; e

b) aggiunta alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che accetta il trasferimento ai fini della presente direttiva.

**1 bis. Al fine di agevolare il raggiungimento dell'obiettivo vincolante dell'Unione, i rispettivi contributi degli Stati membri a tale obiettivo di cui all'articolo 3 della presente direttiva e i trasferimenti statistici ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione istituisce una piattaforma dell'Unione europea per lo sviluppo delle rinnovabili (ERDP). Gli Stati membri possono presentare a tale piattaforma, su base volontaria, dati annuali sui loro contributi all'obiettivo vincolante dell'UE entro il 2030 o eventuali parametri di riferimento definiti per il monitoraggio dei progressi nel regolamento [sulla governance], inclusi il deficit o eccedenza previsti, e un'indicazione del prezzo al quale accetterebbero di trasferire le eventuali eccedenze di produzione di energia da fonti rinnovabili da o a un altro Stato membro. Il prezzo effettivo di tali trasferimenti sarà fissato caso per caso sulla base del meccanismo dell'ERDP di incontro tra domanda e offerta.**

**1 ter. La Commissione garantisce che l'ERDP sia in grado di far incontrare la domanda e l'offerta di quantitativi di energia da fonti rinnovabili che sono presi in considerazione nel computo della quota di energia rinnovabile dello Stato membro sulla base dei prezzi o di eventuali altri criteri ulteriori specificati dallo Stato membro a cui è trasferita l'energia.**

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per l'istituzione dell'ERDP e la definizione delle condizioni di finalizzazione delle transazioni ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.**

2. Gli accordi di cui ai paragrafi 1 e 1 bis possono avere una durata di uno o più anni. [ ] **Tali accordi tra Stati membri** sono notificati alla Commissione **o finalizzati sull'ERDP** entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno in cui hanno efficacia. Tra le informazioni trasmesse alla Commissione figurano la quantità e il prezzo dell'energia in questione. **Per i trasferimenti finalizzati sull'ERDP, le parti coinvolte in un trasferimento particolare ed eventuali altri parametri di tali transazioni sono indicati solo quando gli Stati membri coinvolti lo richiedono.**

3. Gli effetti dei trasferimenti cominciano a decorrere **dopo che le condizioni di compensazione sono soddisfatte sull'ERDP o che** [ ] tutti gli Stati membri interessati dal trasferimento ne abbiano dato notifica alla Commissione.

#### *Articolo 9*

#### **Progetti comuni tra Stati membri**

1. Due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione la quota o la quantità di energia elettrica, calore e freddo da fonti energetiche rinnovabili prodotte nell'ambito di progetti comuni realizzati sul loro territorio che sono stati messi in servizio dopo il 25 giugno 2009 o grazie all'incremento di capacità di un impianto ristrutturato dopo tale data, da computare ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili nazionale generale di un altro Stato membro nell'ambito della presente direttiva.

3. La notifica di cui al paragrafo 2:

- a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato;
- b) specifica la quota o la quantità di elettricità, calore o freddo prodotte dall'impianto che devono essere computate ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili nazionale generale di un altro Stato membro;



c) indica lo Stato membro per il quale è effettuata la notifica; e

d) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica o il calore o freddo prodotti dall'impianto a partire da fonti rinnovabili devono essere computati ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili nazionale generale dell'altro Stato membro.

4. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2030.

5. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e dello Stato membro indicato ai sensi del paragrafo 3, lettera c).

### *Articolo 10*

#### **Effetti dei progetti comuni tra Stati membri**

1. Entro tre mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera d), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell'articolo 9 emette una lettera di notifica in cui dichiara:

a) la quantità totale di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili dall'impianto oggetto della notifica di cui all'articolo 9; e

b) la quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale impianto che dev'essere computata ai fini della quota di energia da fonti rinnovabili nazionale generale di un altro Stato membro conformemente a quanto indicato nella notifica.

2. Lo Stato membro notificante trasmette la lettera di notifica allo Stato membro a favore del quale è effettuata la notifica e alla Commissione.

3. Ai fini della presente direttiva, la quantità di energia elettrica o di calore o freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è:

- a) dedotta dalla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che emette la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 1; e
- b) sommata alla quantità di energia elettrica o di calore o freddo prodotta da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare la quota di energia da fonti rinnovabili dello Stato membro che riceve la lettera di notifica ai sensi del paragrafo 2.

### *Articolo 11*

#### **Progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi**

1. Uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati.

2. L'energia elettrica prodotta in un paese terzo da fonti energetiche rinnovabili è presa in considerazione ai fini della misurazione delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'energia elettrica è consumata nell'Unione, requisito che si considera soddisfatto quando:
  - i) una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente attribuita alla capacità di interconnessione assegnata da parte di tutti i gestori della rete di trasmissione nel paese d'origine, nel paese di destinazione e, se del caso, in ciascun paese terzo di transito;
  - ii) una quantità di energia elettrica equivalente all'energia elettrica contabilizzata è stata definitivamente registrata nella tabella di programmazione da parte del gestore della rete di trasmissione responsabile nella parte unionale di un interconnettore; e

iii) la capacità attribuita e la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili da parte dell'impianto di cui al paragrafo 2, lettera b), si riferiscono allo stesso periodo;

b) l'elettricità è prodotta in un impianto di nuova costruzione entrato in esercizio dopo il 25 giugno 2009 o da un impianto che è stato ristrutturato, accrescendone la capacità, dopo tale data nell'ambito di un progetto comune di cui al paragrafo 1; e

c) la quantità di energia elettrica prodotta ed esportata non ha beneficiato di un sostegno da parte di un regime di sostegno di un paese terzo diverso da un aiuto agli investimenti concesso per l'impianto.

3. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione di tenere conto, ai fini dell'articolo 7, dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili prodotta e consumata in un paese terzo, nell'ambito della costruzione di un interconnettore che richieda tempi lunghi di realizzazione tra lo Stato membro e un paese terzo, alle seguenti condizioni:

a) la costruzione dell'interconnettore deve essere iniziata entro il 31 dicembre 2026;

b) non è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2030;

c) non è possibile mettere in esercizio l'interconnettore entro il 31 dicembre 2032;

d) dopo l'entrata in esercizio, l'interconnettore sarà utilizzato per l'esportazione verso l'Unione, a norma del paragrafo 2, di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili;

e) la richiesta si riferisce ad un progetto comune che soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), e che utilizzerà l'interconnettore dopo la sua entrata in esercizio e per una quantità di energia elettrica che non sia superiore alla quantità che sarà esportata verso l'Unione dopo l'entrata in esercizio dell'interconnettore.

4. La quota o la quantità di energia elettrica prodotta da qualsiasi impianto nel territorio di un paese terzo che va computata ai fini della quota di energia nazionale generale di uno o più Stati membri nell'ambito della presente direttiva è notificata alla Commissione. Quando sono interessati più Stati membri, la ripartizione di tale quota o quantità tra Stati membri è notificata alla Commissione. Tale quota o tale quantità non è superiore alla quota o alla quantità effettivamente esportata nell'Unione e ivi consumata, corrispondente alla quantità di cui al paragrafo 2, lettera a), punti i) e ii), del presente articolo e conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La notifica è effettuata da ciascuno Stato membro ai fini del cui obiettivo nazionale generale deve essere computata la quota o la quantità di energia elettrica.

5. La notifica di cui al paragrafo 4:

- a) fornisce la descrizione dell'impianto proposto o l'indicazione dell'impianto ristrutturato;
- b) specifica la quota o la quantità di energia elettrica prodotta nell'impianto da computare ai fini della quota di energia rinnovabile nazionale di uno Stato membro e, fatte salve le disposizioni in materia di confidenzialità, le corrispondenti disposizioni finanziarie;
- c) precisa il periodo, in anni civili interi, durante il quale l'energia elettrica deve essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile nazionale generale dello Stato membro;
- e
- d) comporta un riconoscimento scritto delle lettere b) e c) da parte del paese terzo sul cui territorio l'impianto è destinato ad entrare in esercizio e la quota o la quantità di energia elettrica prodotte nell'impianto che saranno utilizzate a livello nazionale.

6. La durata di un progetto congiunto può andare oltre il 2030.

7. Una notifica effettuata ai sensi del presente articolo non può essere modificata o ritirata senza il comune accordo dello Stato membro notificante e del paese terzo che ha riconosciuto il progetto comune in conformità del paragrafo 5, lettera d).

8. Gli Stati membri e l'Unione incoraggiano i pertinenti organi del trattato che istituisce la Comunità dell'energia a prendere, in conformità con tale trattato, le misure necessarie affinché le parti contraenti di tale trattato possano applicare le disposizioni in materia di cooperazione tra Stati membri previste dalla presente direttiva.

### *Articolo 12*

#### **Effetti dei progetti comuni tra Stati membri e paesi terzi**

1. Entro dodici mesi dalla fine di ciascun anno che ricade nel periodo di cui all'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), lo Stato membro che ha effettuato la notifica ai sensi dell'articolo 11 emette una lettera di notifica in cui dichiara:

- a) la quantità totale di energia elettrica prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili nell'impianto oggetto della notifica ai sensi dell'articolo 11;
- b) la quantità di energia elettrica prodotta durante l'anno da fonti energetiche rinnovabili da tale l'impianto che deve essere computata ai fini della sua quota di energia rinnovabile nazionale generale conformemente a quanto indicato nella notifica ai sensi dell'articolo 11;  
e
- c) la prova del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

2. Lo Stato membro trasmette la lettera di notifica al paese terzo che ha riconosciuto il progetto in conformità dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera d), e alla Commissione.

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nazionali generali nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 1, lettera b), è sommata alla quantità di energia da fonti rinnovabili presa in considerazione nel misurare le quote di energia rinnovabile dello Stato membro che emette la lettera di notifica.

### *Articolo 13*

#### **Regimi di sostegno comuni**

1. Fatti salvi gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 5, due o più Stati membri possono decidere, su base volontaria, di unire o coordinare parzialmente i loro regimi di sostegno nazionali. In questi casi una determinata quantità di energia proveniente da fonti rinnovabili prodotta nel territorio di uno Stato membro partecipante può essere computata ai fini della quota di energia rinnovabile nazionale generale di un altro Stato membro partecipante se gli Stati membri interessati:

a) effettuano un trasferimento statistico di importi specifici di energia proveniente da fonti rinnovabili da uno Stato membro verso un altro Stato membro in conformità dell'articolo 8;  
o

b) istituiscono una norma di distribuzione, approvata dagli Stati membri partecipanti, che distribuisce quantità di energia da fonti rinnovabili tra gli Stati membri interessati. Tale norma è notificata alla Commissione entro tre mesi dalla fine del primo anno in cui prende effetto.

2. Entro tre mesi dalla fine di ogni anno gli Stati membri che hanno effettuato una notifica ai sensi del paragrafo 1, lettera b), emettono una lettera di notifica che indica la quantità totale di energia elettrica o calore o freddo proveniente da fonti energetiche rinnovabili prodotta nell'anno destinato a formare oggetto della norma di distribuzione.

3. Ai fini del calcolo delle quote di energia rinnovabile nazionali generali nell'ambito della presente direttiva, la quantità di energia elettrica, di calore o di freddo da fonti energetiche rinnovabili notificata conformemente al paragrafo 2 è ridistribuita tra gli Stati membri interessati in conformità della norma di distribuzione notificata.

#### *Articolo 14*

### **Aumento di capacità**

Ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 2, lettera b), le unità di energia da fonti rinnovabili dovute all'aumento di capacità di un impianto sono considerate come se fossero prodotte da un impianto distinto messo in servizio al momento in cui si è verificato l'aumento di capacità.

#### *Articolo 15*

### **Procedure amministrative, regolamentazioni e codici**

1. Gli Stati membri assicurano che le norme nazionali in materia di procedure di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di energia elettrica, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie.

Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che:

- a) le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato;
- b) le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili;

c) le spese amministrative pagate da consumatori, urbanisti, architetti, imprese edili e installatori e fornitori di attrezzature e di sistemi siano trasparenti e proporzionate ai costi;  
e

d) siano previste procedure di autorizzazione semplificate e meno gravose, anche attraverso semplice notifica se consentito dal quadro regolamentare applicabile, per dispositivi decentrati per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

2. Gli Stati membri definiscono chiaramente le specifiche tecniche da rispettare affinché le apparecchiature e i sistemi per le energie rinnovabili possano beneficiare dei regimi di sostegno. Se esistono norme europee, tra cui i marchi di qualità ecologica, le etichette energetiche e altri sistemi di riferimento tecnico creati da organismi europei di normalizzazione, le specifiche tecniche sono redatte in conformità di dette norme. Le specifiche tecniche non prescrivono dove le apparecchiature e i sistemi debbano essere certificati e non dovrebbero costituire ostacoli al funzionamento del mercato interno.

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori possano fare sufficiente affidamento sul sostegno pianificato per l'energia da fonti rinnovabili. A tal fine, gli Stati membri definiscono e pubblicano un calendario [ ] che **prospetti i** [ ] previsti stanziamenti per il sostegno, che copra almeno i successivi tre anni e comprenda anche per ciascun regime il calendario indicativo [ ] e la capacità, il bilancio **previsto** [ ], nonché [ ] **principi per la** consultazione dei portatori d'interessi in merito all'ideazione del sostegno.

**Per i regimi fiscali e di sostegno basati sul mercato in cui non sono assegnati capacità o bilancio gli Stati membri dovrebbero presentare relazioni sui principali parametri per il sostegno.**

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti a livello nazionale, regionale e locale inseriscano disposizioni volte all'integrazione e alla diffusione delle energie rinnovabili e per l'uso dell'inevitabile calore o freddo di scarto in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di infrastrutture urbane, aree industriali o residenziali e infrastrutture energetiche, comprese le reti di energia elettrica, teleriscaldamento e teleraffrescamento, gas naturale e combustibili alternativi.



5. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio.

Nell'elaborare tali misure o nel regime di sostegno, gli Stati membri possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell'efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo.

Gli Stati membri, nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in altro modo avente effetto equivalente, impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, **a condizione che ciò sia tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile e non influisca negativamente sull'aria interna** [ ]. Gli Stati membri consentono di raggiungere tali livelli minimi anche mediante **un teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti** [] utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile.

Gli obblighi previsti dal primo comma si applicano alle forze armate solo nella misura in cui ciò non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attività delle forze armate e ad eccezione dei materiali utilizzati esclusivamente a fini militari.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi edifici pubblici e gli edifici pubblici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, a livello nazionale, regionale e locale, svolgano un ruolo di esempio nel contesto della presente direttiva a partire dal 1° gennaio 2012 in poi. Gli Stati membri possono tra l'altro consentire che tale obbligo sia soddisfatto prevedendo che i tetti degli edifici pubblici o misti (pubblico-privato) siano utilizzati da terzi per impianti che producono energia da fonti rinnovabili.

7. Nelle regolamentazioni e nei codici in materia edilizia, gli Stati membri promuovono l'uso di sistemi e di apparecchiature per il riscaldamento e il raffrescamento da energie rinnovabili che consentano una riduzione significativa del consumo di energia. Gli Stati membri utilizzano le etichette energetiche, i marchi di qualità ecologica o le altre certificazioni o norme adeguate sviluppate a livello nazionale o dell'Unione, se esistono, per incentivare tali sistemi e apparecchiature.

8. Gli Stati membri effettuano una valutazione del loro potenziale di fonti di energia rinnovabile e dell'uso del calore e freddo di scarto a fini di riscaldamento e raffrescamento. Tale valutazione è acclusa alla seconda valutazione globale di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE, per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e negli aggiornamenti delle valutazioni globali dopo tale data.

9. Gli Stati membri eliminano gli ostacoli amministrativi agli accordi per l'acquisto di energia elettrica a lungo termine a livello delle imprese al fine di finanziare le energie rinnovabili ed agevolarne l'utilizzo.

### *Articolo 16*

#### **Organizzazione e durata della procedura autorizzativa**

1. Entro il 1° gennaio 2021 gli Stati membri istituiscono **o designano uno o più [ ] sportelli [ ], che su richiesta del richiedente, forniscono orientamenti nell'arco dell'intero processo amministrativo di domanda di autorizzazione e autorizzativo [ ]. [ ] Il richiedente si rivolge ad un unico sportello per l'intero processo amministrativo. Il processo autorizzativo copre le pertinenti autorizzazioni amministrative a costruire e gestire impianti e gli attivi necessari alla relativa connessione alla rete [ ] per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché le domande di ripotenziamento. Il processo autorizzativo comprende tutte le procedure dalla conferma di ricevimento della domanda alla trasmissione dell'esito della procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.**

2. Lo sportello [ ] guida il richiedente durante il processo di presentazione della domanda in modo trasparente, gli fornisce tutte le informazioni necessarie [ ] e coinvolge, se del caso, altre autorità amministrative [ ].

3. Lo sportello [ ], **mette a disposizione [ ] un manuale delle procedure rivolto ai promotori di progetti di produzione di energie rinnovabili, che tratti distintamente anche [ ] progetti su piccola scala e progetti di autoconsumo.**

4. Il processo autorizzativo di cui al paragrafo 1 non può superare un periodo di tre anni [ ].  
**Tuttavia, il periodo di tre anni può essere prorogato se il richiedente non ha fornito tutte le informazioni necessarie per consentire all'autorità competente di esaminare la domanda ovvero qualora sia necessario più tempo per un processo decisionale diligente. [.] Il termine può essere anche prorogato di comune accordo tra la competente autorità di autorizzazione e il richiedente. Detto periodo lascia impregiudicati i ricorsi, i rimedi e altri procedimenti giurisdizionali dinanzi ad un giudice e può essere prorogato al massimo per la durata di tali procedure.**

5. **Fatti salvi gli obblighi ambientali applicabili e gli obblighi in materia di pianificazione e di sicurezza nell'edilizia**, gli Stati membri facilitano il ripotenziamento (repowering) degli impianti esistenti di produzione di energie rinnovabili, garantendo fra l'altro una procedura autorizzativa semplificata e rapida, **della durata massima di tre anni.** [.] **Il termine può essere prorogato di comune accordo tra la competente autorità di autorizzazione e il richiedente, ovvero qualora sia necessario più tempo per un processo decisionale diligente.**

#### *Articolo 17*

##### **Procedura di notifica semplice per la connessione alla rete**

1. [ ] **Gli Stati membri istituiscono una procedura di notifica semplice in cui gli impianti o le unità di produzione aggregate di comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile e i progetti di dimostrazione con una capacità elettrica pari o inferiore a [ ] 10,8 kW per una connessione a tre fasi (3,6 kW per fase) sono collegati alla rete previa notifica al gestore del sistema di distribuzione, a meno che i requisiti di sicurezza o tecnici della rete non siano soddisfatti.**

**Entro un mese dalla notifica, il gestore del sistema di distribuzione può decidere di rifiutare o proporre un punto alternativo di connessione alla rete per motivi di sicurezza o di incompatibilità tecnica dei componenti del sistema. In caso di decisione positiva da parte del gestore del sistema di distribuzione, o in mancanza di una decisione da parte del gestore del sistema di produzione entro un mese dalla notifica, l'impianto o l'unità di produzione aggregata può essere collegata, a meno che eventuali canoni o contributi di collegamento non siano stati pagati.**

**Gli Stati membri possono autorizzare procedure di notifica semplici per gli impianti o le unità di produzione aggregate con una capacità elettrica superiore a quella indicata al paragrafo 1, a condizione che sia mantenuta la stabilità, l'affidabilità e la sicurezza della rete.**

[ ]

#### *Articolo 18*

#### **Informazione e formazione**

1. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sulle misure di sostegno siano messe a disposizione di tutti i soggetti interessati, quali consumatori, imprese edili, installatori, architetti e fornitori di apparecchiature e di sistemi di riscaldamento, di raffrescamento e per la produzione di energia elettrica e di veicoli che possono utilizzare energia da fonti rinnovabili.

2. Gli Stati membri assicurano che le informazioni sui benefici netti, sui costi e sull'efficienza energetica delle apparecchiature e dei sistemi per l'uso di calore, freddo ed energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili siano messe a disposizione dal fornitore dell'apparecchiatura o del sistema ovvero dalle autorità nazionali competenti.

3. Gli Stati membri assicurano che sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione siano messi a disposizione degli installatori su piccola scala di caldaie o di stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici o termici, di sistemi geotermici poco profondi e di pompe di calore. Tali sistemi possono tener conto, se del caso, dei sistemi e delle strutture esistenti e si basano sui criteri enunciati all'allegato IV. Ogni Stato membro riconosce le certificazioni rilasciate dagli altri Stati membri conformemente ai predetti criteri.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni sui sistemi di certificazione o sistemi equivalenti di qualificazione di cui al paragrafo 3. Essi possono anche rendere pubblico l'elenco degli installatori qualificati o certificati in conformità delle disposizioni di cui al paragrafo 3.
5. Gli Stati membri provvedono affinché siano resi disponibili a tutti i soggetti interessati, in particolare agli urbanisti e agli architetti, orientamenti che consentano loro di considerare adeguatamente la combinazione ottimale di fonti energetiche rinnovabili, tecnologie ad alta efficienza e sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento in sede di pianificazione, progettazione, costruzione e ristrutturazione di aree industriali, commerciali o residenziali.
6. Gli Stati membri, di concerto con le autorità locali e regionali, elaborano programmi adeguati d'informazione, sensibilizzazione, orientamento o formazione al fine di informare i cittadini sui benefici e sugli aspetti pratici dello sviluppo e dell'impiego di energia da fonti rinnovabili.

## Articolo 19

### **Garanzie di origine dell'energia elettrica, del calore e del freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili**

1. Per provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia e nell'energia fornita ai consumatori in base a contratti conclusi con riferimento al consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili, gli Stati membri assicurano che l' [ ] **origine dell'energia elettrica e del gas** prodotti da fonti energetiche rinnovabili sia garantita come tale ai sensi della presente direttiva, in base a criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
2. A tale fine, gli Stati membri assicurano che sia rilasciata una garanzia di origine su richiesta di un produttore di [ ] **energia elettrica e gas** da fonti rinnovabili, **a meno che per tener conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri decidano di non rilasciarla ad un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno.** Gli Stati membri possono provvedere affinché siano emesse garanzie di origine per **il riscaldamento e il raffrescamento da fonti rinnovabili, nonché per l'energia elettrica, il gas o il riscaldamento e il raffrescamento da** fonti di energia non rinnovabili. Il rilascio della garanzia di origine può essere subordinato a un limite minimo di capacità. La garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh. Per ogni unità di energia prodotta non può essere rilasciata più di una garanzia di origine.

Gli Stati membri garantiscono che la stessa unità di energia da fonti rinnovabili sia tenuta in considerazione una sola volta.

Gli Stati membri provvedono a che [ ] **ove** [ ] un produttore che riceve sostegno finanziario da un regime di sostegno per la [ ] produzione di energia da fonti rinnovabili, **si tenga adeguatamente conto del valore di mercato della garanzia di origine per la stessa produzione nel regime di sostegno in questione. Per tenere conto del valore di mercato della garanzia di origine, gli Stati membri possono, tra l'altro, decidere di rilasciare una garanzia di origine al produttore e di annullarla immediatamente** o di rilasciare tali garanzie di origine e di trasferirle al mercato mediante vendita all'asta. Il ricavato delle aste è utilizzato per compensare le sovvenzioni pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

La garanzia d'origine non ha alcuna funzione in termini di osservanza dell'articolo 3 da parte dello Stato membro. I trasferimenti di garanzie d'origine, che avvengono separatamente o contestualmente al trasferimento fisico di energia, non influiscono sulla decisione degli Stati membri di utilizzare trasferimenti statistici, progetti comuni o regimi di sostegno comuni per il conseguimento degli obiettivi né sul calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili a norma dell'articolo 7.

3. Ai fini del paragrafo 1, le garanzie di origine sono valide **per [ ] dodici mesi dalla produzione dell'unità di energia in questione.** Gli Stati membri provvedono affinché tutte le garanzie di origine [ ] che non sono state annullate cessino di produrre effetti. Le garanzie di origine scadute sono iscritte dagli Stati membri nel calcolo del mix energetico residuale.

4. Ai fini della comunicazione delle informazioni di cui ai paragrafi 8 e 13, gli Stati membri provvedono affinché le garanzie di origine siano annullate dalle imprese energetiche **durante il periodo di validità [ ]**.

5. Gli Stati membri o gli organi competenti designati controllano il rilascio, il trasferimento e l'annullamento delle garanzie di origine. Gli organi competenti designati hanno responsabilità geografiche senza sovrapposizioni e sono indipendenti dalle attività di produzione, commercio e fornitura.
6. Gli Stati membri o gli organi competenti designati predispongono gli opportuni meccanismi per assicurare che le garanzie di origine siano rilasciate, trasferite e annullate elettronicamente e siano precise, affidabili e a prova di frode. [ ]
7. La garanzia di origine indica almeno:
- a) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia e le date di inizio e di fine della produzione;
  - b) se la garanzia di origine riguarda:
    - i) l'energia elettrica; o
    - ii) il gas, ovvero
    - iii) il riscaldamento e/o il raffrescamento;
  - c) la denominazione, l'ubicazione, il tipo e la capacità dell'impianto nel quale l'energia è stata prodotta;
  - d) se l'impianto ha beneficiato di sostegni all'investimento e se l'unità energetica ha beneficiato in qualsiasi altro modo di un regime nazionale di sostegno e il tipo di regime di sostegno;
  - e) la data di messa in servizio dell'impianto; e
  - f) la data e il paese di rilascio e il numero identificativo unico.

Nelle garanzie d'origine provenienti da impianti con capacità **inferiore a 50 kW** possono essere indicate informazioni semplificate.



8. Se è tenuto a provare la quota o la quantità di energia da fonti rinnovabili nel suo mix energetico ai fini dell'articolo 3 della direttiva 2009/72/CE, un fornitore di energia elettrica vi provvede utilizzando garanzie d'origine. **Ove gli Stati membri si siano dotati di garanzie di origine per altri tipi di energia, i fornitori utilizzano sempre, ai fini della comunicazioni delle informazioni, lo stesso tipo di garanzie di origine dell'energia fornita.** Analogamente, le garanzie di origine create a norma dell'articolo 14, paragrafo 10, della direttiva 2012/27/CE [ ] **possono** essere utilizzate per soddisfare l'obbligo di comprovare la quantità di energia elettrica prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. **Ai fini del paragrafo 2, ove l'energia elettrica sia prodotta dalla cogenerazione ad alto rendimento mediante fonti rinnovabili, può essere rilasciata una sola garanzia d'origine che specifichi entrambe le caratteristiche.** [ ]

9. Gli Stati membri riconoscono le garanzie di origine rilasciate da altri Stati membri conformemente alla presente direttiva esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 7, lettere da a) a f). Uno Stato membro può rifiutare di riconoscere una garanzia di origine soltanto qualora nutra fondati dubbi sulla sua precisione, affidabilità o autenticità. Lo Stato membro notifica alla Commissione tale rifiuto e la sua motivazione.

10. Qualora giudichi infondato il rifiuto di riconoscere una garanzia di origine, la Commissione può adottare una decisione che obbliga lo Stato membro a riconoscere la garanzia.

11. Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo tranne quando la Commissione abbia firmato un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell'Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese, **e soltanto** qualora vi sia importazione o esportazione diretta di energia. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [ ] **di esecuzione** a norma dell'articolo 1 per far rispettare tali accordi.

12. Uno Stato membro può introdurre, conformemente alla normativa dell'Unione, criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori riguardo all'uso delle garanzie di origine per conformarsi agli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 9, della direttiva 2009/72/CE.

[ ]

## *Articolo 20*

### **Accesso e gestione delle reti**

1. Se del caso, gli Stati membri valutano la necessità di estendere l'infrastruttura di rete del gas esistente per agevolare l'integrazione del gas prodotto a partire da fonti energetiche rinnovabili.
2. Se del caso, gli Stati membri impongono ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione sul loro territorio l'obbligo di pubblicare norme tecniche in conformità dell'articolo 6 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>27</sup>, in particolare riguardo alle norme di connessione alla rete, comprendenti requisiti in materia di qualità, odorizzazione e pressione del gas. Gli Stati membri impongono inoltre ai gestori del sistema di trasmissione e del sistema di distribuzione l'obbligo di pubblicare le tariffe per la connessione di fonti rinnovabili di gas sulla base di criteri trasparenti e non discriminatori.
3. In base alla loro valutazione inclusa nei piani nazionali integrati per l'energia e il clima conformemente all'allegato I del regolamento [sulla governance], circa la necessità di costruire una nuova infrastruttura per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento da fonti rinnovabili al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva gli Stati membri adottano, se necessario, misure intese a sviluppare l'infrastruttura per il teleriscaldamento in modo da far fronte allo sviluppo della produzione di riscaldamento e di raffrescamento in grandi impianti a biomassa, solari e [ ] **di energia ambiente e di calore o freddo di scarto.**

---

<sup>27</sup> Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57).

## Articolo 21

### Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili

1. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili []:
- a) siano autorizzati a: [ ] **produrre energia rinnovabile, anche per il proprio consumo [ ]**; **immagazzinare** e vendere, anche tramite accordi per l'acquisto di energia elettrica, **aggregatori e fornitori di energia elettrica**, le eccedenze di produzione di energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure sproporzionate e oneri [ ] **sulle reti che non tengano conto dei costi, garantendo che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema [ ]<sup>28</sup>**;
  - b) mantengano i loro diritti e **obblighi** in quanto consumatori;
  - c) non siano considerati fornitori di energia **elettrica** in base **alla direttiva [direttiva MDI] [ ]** in relazione [ ] all'energia elettrica rinnovabile **da essi stessi prodotta e consumata [ ]**; e
  - d) **possano [ ]** ricevere una remunerazione **adeguata** per l'energia elettrica da fonti rinnovabili autogenerata che immettono nella rete, **che rispecchia** il valore di mercato dell'energia elettrica alimentata in rete e **i pertinenti regimi di sostegno in vigore, se del caso; e**
  - e) **sono oggetto di un trattamento non discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, o altri partecipanti al mercato, a seconda dei casi.**

[ ]

---

<sup>28</sup> **Nota: cfr. testo aggiunto nel considerando 53 sulla proporzionalità degli oneri e la proposta di regolamento sull'energia elettrica, articolo 16, che tratta delle tariffe di rete (invariato).**

2. Gli Stati membri provvedono affinché gli autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili che abitano nello stesso condominio o si trovano nello stesso sito commerciale o con servizi condivisi o in un sistema di distribuzione chiuso, siano autorizzati, **fatti salvi i costi di rete applicabili e altri oneri, prelievi e imposte pertinenti applicabili [ ]**, **a organizzare tra di loro la condivisione dell'energia rinnovabile prodotta sul loro sito o sui loro siti. [ ]** Gli Stati membri possono prevedere, nella rispettiva legislazione nazionale, disposizioni diverse per gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono individualmente o collettivamente.

3. L'impianto dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere gestito da un terzo in relazione all'installazione, al funzionamento, compresa la gestione dei contatori, e alla manutenzione.

#### *Articolo 22*

#### **Comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile**

1. Gli Stati membri **prevedono un quadro normativo incentivante per le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile che assicurino che:**
  - a) **le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile siano autorizzate a produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile;**
  - b) **i loro azionisti o membri siano persone fisiche, autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, o PMI;**
  - c) **la partecipazione ad una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile sia volontaria;**
  - d) **i loro azionisti o soci siano autorizzati a uscire da una comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile;**

- e) **le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile che forniscono energia, servizi di aggregazione o altri servizi energetici commerciali sono soggette alle disposizioni applicabili a tali attività;**
  - f) **le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sono autorizzate ad organizzare all'interno della comunità la condivisione di energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dalla comunità, fatti salvi le disposizioni del presente articolo e il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità come consumatori;**
  - g) **il gestore del sistema di distribuzione competente coopera con le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile per facilitare i trasferimenti di energia all'interno delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile, senza conseguenze sugli obblighi che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile o i loro membri possono avere come parti responsabili del bilanciamento, in particolare la loro responsabilità finanziaria per gli sbilanciamenti che causano nel sistema;**
  - h) **le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sono soggette a procedure eque, proporzionate e trasparenti, in particolare quelle di registrazione e di concessione di licenze, e a oneri di rete che tengano conto dei costi, nonché ai pertinenti prelievi e imposte, garantendo che contribuiscano in modo adeguato ed equilibrato alla ripartizione generale dei costi del sistema;**
  - i) **le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sono autorizzate ad accedere a tutti i mercati dell'energia, direttamente o mediante aggregazione in modo non discriminatorio;**
  - j) **le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sono oggetto di un trattamento non discriminatorio per quanto concerne le loro attività, i loro diritti e obblighi in quanto consumatori finali, produttori, fornitori, gestori del sistema di distribuzione, o altri partecipanti al mercato.**
- 2. Gli Stati membri possono prevedere nel quadro normativo incentivante di cui al paragrafo 1 che le comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile sono aperte alla partecipazione transfrontaliera.**
- 3. Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri tengono conto delle specificità delle comunità produttrici/consumatrici di energia rinnovabile quando elaborano regimi di sostegno, al fine di consentire loro di competere su un piano di parità con altri produttori per l'ottenimento di un sostegno.**

## Articolo 23

### **Inclusione dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento**

1. Al fine di facilitare l'inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro procura di aumentare la quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento **[ ] di un punto percentuale (pp) indicativo come media annuale calcolata per i periodi 2021-2015 e 2026-2030 <sup>29</sup>[ ]** partendo dal livello **raggiunto nel 2020**, espresso in termini di quota nazionale del consumo di energia finale e calcolato secondo la metodologia indicata all'articolo 7, **fatto salvo il quarto comma in appresso.**

**Gli Stati membri possono anche decidere di tenere conto di un contributo del calore e freddo di scarto per incentivare ulteriormente l'efficienza dei loro sistemi.**

**Gli Stati membri con una quota di energia rinnovabile nel riscaldamento e raffrescamento superiore al 50% possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento annuo di cui al primo comma.**

[ ]

**Gli Stati membri possono tener conto del rapporto costi-efficacia, nel decidere le misure per utilizzare le fonti di energia rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffreddamento che riflettono gli ostacoli strutturali dalla quota elevata di gas naturale, il raffreddamento e la dispersione degli insediamenti a bassa densità di popolazione. Qualora tali provvedimenti comportino una diminuzione del livello di incremento annuo medio di cui al primo o al secondo comma, esse forniscono una motivazione con riferimento alla valutazione effettuata in conformità dell'articolo 15, paragrafo 8, nei loro piani nazionali per l'energia e il clima.**

2. Gli Stati membri possono designare e rendere pubblici, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, un elenco di misure e le entità incaricate dell'attuazione, quali i fornitori di combustibile, **organismi pubblici o professionali** che contribuiscono all'aumento di cui al paragrafo 1.

---

<sup>29</sup> **Nota: al fine di assicurare un buon ritmo di sviluppo per riscaldamento e raffrescamento la media annuale sarebbe calcolata separatamente per i due periodi.**

3. L'aumento di cui al paragrafo 1 può essere realizzato, **tra l'altro**, mediante una o più delle seguenti opzioni:

- a) l'integrazione fisica dell'energia rinnovabile nell'energia e nel relativo combustibile destinati al riscaldamento e al raffrescamento;
- b) misure dirette di mitigazione, quali l'installazione negli edifici di sistemi ad alto rendimento di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili o l'utilizzo di energia rinnovabile per i processi industriali di riscaldamento e raffrescamento;
- c) misure indirette di mitigazione, corredate di certificati negoziabili attestanti il rispetto dell'obbligo mediante sostegno alle misure indirette di mitigazione, realizzate da un altro operatore economico quale un installatore indipendente di tecnologia per le fonti rinnovabili o una società di servizi energetici (ESCO) che fornisce servizi di installazione in materia di rinnovabili.
- d) altre misure strategiche, tra cui misure fiscali o altri incentivi finanziari.**

4. Gli Stati membri possono utilizzare le strutture già istituite nell'ambito dei regimi nazionali obbligatori di efficienza energetica di cui all'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE al fine di attuare e monitorare le misure di cui al paragrafo 2.

5. **Qualora** [ ] le entità **siano** designate **a norma del** paragrafo 2, **gli Stati membri** assicurano che il loro contributo sia misurabile e verificabile e **che le entità designate** [ ] riferiscano ogni anno [ ] in merito:

b) all'importo totale dell'energia da fonti rinnovabili fornita per il riscaldamento e il raffrescamento;

c) alla quota dell'energia rinnovabile nell'importo totale di energia fornita per il riscaldamento e il raffrescamento; e

d) al tipo di fonte di energia rinnovabile.

[ ]

#### *Articolo 24*

#### **Teleriscaldamento e teleraffrescamento**

1. Gli Stati membri provvedono affinché **[ ] siano fornite [ ] agli utenti finali** informazioni sul [ ] rendimento energetico e sulla quota di energia da fonti rinnovabili nei loro sistemi **di teleriscaldamento e teleraffrescamento** in un modo facilmente accessibile, ad esempio sui siti web dei fornitori o sulle bollette conformemente all'allegato VII bis, punto 3, lettera b) della [che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, COM(2016) 761].

2. Gli Stati membri adottano le misure e **le condizioni** necessarie per consentire ai clienti dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento che non costituiscono "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE:

[ ] **di risolvere il contratto** al fine di generare in proprio il riscaldamento o il raffrescamento da fonti rinnovabili.



**La risoluzione del contratto può essere subordinata alla compensazione per causati direttamente dalla disconnessione e per la parte non ammortizzata degli attivi necessari per fornire calore e freddo al cliente in questione.**

3. Gli Stati membri possono limitare il diritto di [ ] **risolvere il loro contratto** [ ] ai clienti che possono dimostrare che la soluzione alternativa prevista per la fornitura di riscaldamento o raffrescamento si traduce in un miglioramento significativo della prestazione energetica. La valutazione della prestazione della soluzione alternativa può essere basata sull'attestato di prestazione energetica ai sensi della direttiva 2010/31/UE.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare **che i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento contribuiscano all'aumento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, attuando almeno una delle due opzioni seguenti:**

a) **adoperarsi per aumentare la quota di energia da fonti energetiche rinnovabili e da fonti di calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento di almeno 1 punto percentuale ogni anno partendo dal livello raggiunto nel 2020 , espresso in termini di quota del consumo di energia finale per il teleriscaldamento e teleraffrescamento, attuando le misure che dovrebbero far scattare questo aumento annuo negli anni caratterizzati da condizioni climatiche normali.**

**Gli Stati membri con una quota di energia rinnovabile e calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento e teleraffrescamento superiore al 60% possono considerare la quota in questione come realizzazione dell'aumento annuo di cui al primo comma.**

**Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima le misure necessarie all'attuazione dell'aumento di cui al paragrafo 4, lettera a).**

**b) assicurare che i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento siano tenuti a collegare i fornitori di energia da fonti energetiche rinnovabili e calore e freddo di scarto o a offrire una connessione e l'acquisto di calore e freddo prodotti da fonti energetiche rinnovabili e calore e freddo di scarto presso fornitori terzi quando essi devono:**

- i) soddisfare la domanda di nuovi clienti e rispondere alle richieste di clienti a norma del paragrafo 2, lettera b);**
- ii) sostituire le capacità esistenti di produzione di calore e freddo; e**
- iii) ampliare le capacità esistenti di produzione di calore e freddo.**

5. **[ ] In caso di attuazione dell'opzione di cui al paragrafo 4, lettera b), il gestore di un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento può rifiutare la connessione e l'acquisto di calore o freddo presso fornitori terzi se [ ]:**

- a) il sistema non dispone della necessaria capacità a motivo di altre forniture di calore o di freddo di scarto, di calore o di freddo da fonti rinnovabili o di calore o di freddo prodotti mediante cogenerazione ad alto rendimento;**
- b) il calore o il freddo forniti da terzi non soddisfano i parametri tecnici necessari alla connessione e alla garanzia di un funzionamento affidabile e sicuro del sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento; o**
- c) può dimostrare che il costo totale della fornitura di calore o freddo ai clienti finali aumenterebbe rispetto alla situazione senza calore o freddo fornito da terzi aggiunti al sistema.**

Gli Stati membri assicurano che se [.] il gestore del sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento [.] **rifiuta di collegare un fornitore di calore o freddo [.]**, il gestore fornisca informazioni [.] all'autorità competente conformemente al paragrafo 9 sui **motivi del rifiuto, nonché sulle condizioni e misure che dovrebbero essere adottate con riguardo al [.] sistema per consentire la connessione.**

6. **In caso di attuazione dell'opzione di cui al paragrafo 4, lettera b), gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del paragrafo 4, lettera b):**

a) i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento **che costituiscono** "teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti" quale definito dall'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE;

b) i sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento esistenti che diventano efficienti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE entro il 2025 sulla base di un piano approvato dall'autorità competente;

c) sistemi di teleriscaldamento e di teleraffrescamento con una potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW [ ].

7. Il diritto di **risolvere il contratto** [ ] può essere esercitato da singoli clienti, da imprese comuni costituite da clienti o da parti che agiscono per conto dei clienti. Per i condomini, una tale **risoluzione del contratto** [ ] può essere praticata soltanto a livello dell'intero edificio, **conformemente alla legge applicabile all'abitazione.**

8. Gli Stati membri impongono ai gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica di valutare almeno **ogni quattro** [ ] **anni**, in collaborazione con i gestori di sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento nei rispettivi settori, il potenziale dei sistemi di teleriscaldamento o teleraffrescamento di fornire servizi di bilanciamento e altri servizi di sistema, compresa la gestione della domanda e lo stoccaggio di energia elettrica eccedentaria prodotta da fonti rinnovabili e se l'uso del potenziale così individuato sarebbe più efficiente in termini di risorse e di costi rispetto a soluzioni alternative.

9. Gli Stati membri [ ] assicurano che i diritti dei consumatori e le regole di gestione dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento in conformità del presente articolo siano chiaramente definiti e attuati.

10. **Gli Stati membri possono decidere di non applicare i paragrafi da 2 a 9 del presente articolo se:**

a) **la loro quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento è inferiore al 2% del consumo totale di energia per il calore e il freddo al [entrata in vigore della presente direttiva]; o**

- b) se fanno salire oltre il 2% la loro quota di cui alla lettera a) del presente paragrafo, sviluppando nuovi, efficienti sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 41, della direttiva 2012/27/UE sulla base dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima o della valutazione di cui all'articolo 15, paragrafo 8; o
- c) la quota dei sistemi di cui al paragrafo 6 del presente articolo costituisce oltre il 90% del totale delle vendite di teleriscaldamento e teleraffrescamento in uno Stato membro.

#### *Articolo 25*

##### **Inclusione dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti**

1. [ ] Al fine di integrare l'uso dell'energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, ogni Stato membro stabilisce un obbligo per i fornitori di combustibile di assicurare che la quota di energia da fonti rinnovabili fornita per consumo finale nel settore dei trasporti sia almeno il 14% entro il 2030, seguendo una traiettoria indicativa stabilita dallo Stato membro e calcolata conformemente al metodo fissato nel presente articolo. Gli Stati membri possono decidere di includere in siffatta quota minima anche il contributo proveniente dai combustibili da carbonio riciclato. Nello stabilire tale obbligo gli Stati membri possono esentare o operare distinzioni tra fornitori di carburante e vettori energetici diversi, garantendo che si tenga conto delle differenze di maturità e costo delle tecnologie.

In tale quota totale, il contributo dei biocarburanti e biogas [ ] prodotti a partire dalle materie prime elencate nell'allegato IX, parte A, [ ] è pari all'1% nel 2025 e aumenta fino ad almeno il 3% entro il 2030.

**In tale quota totale, il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili è calcolato come pari a 5 volte il suo contenuto energetico se fornita a veicoli stradali.**

Gli Stati membri possono stabilire l'obbligo di cui al primo e secondo comma, inteso garantire il conseguimento della quota ivi fissata, anche mediante obblighi in materia di energia rinnovabile o altre misure che abbiano come oggetto i volumi, il contenuto energetico o la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, purché si dimostri il conseguimento delle quote fissate al primo e secondo comma.

Al fine di dimostrare il rispetto dell'obbligo di cui al primo e secondo comma, [ ] gli Stati membri possono calcolare il contributo di biocombustibili e biogas prodotti dalle materie prime elencate nell'allegato IX come il doppio del loro contenuto energetico.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dall'uso di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato deve essere almeno del 70% al 1° gennaio 2021.

Per il calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili da parte di uno Stato membro di cui all'articolo 7 e della quota di cui al primo comma del presente articolo, ciascuno Stato membro assicura che la quota di energia da combustibili rinnovabili prodotti a partire da colture alimentari o foraggere non superi il 7% dei consumi energetici nei trasporti stradali e ferroviari. Gli Stati membri possono fissare un limite inferiore e possono distinguere, ai fini dell'articolo 26, paragrafo 1, tra tipi di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa ottenuti da colture alimentari o foraggere, sulla base delle categorie riportate nell'allegato VIII, ad esempio fissando un limite inferiore per il contributo dei biocarburanti ottenuti da colture oleaginose per alimenti o mangimi, tenendo conto dell'impatto del cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Qualora uno Stato membro decida di limitare il contributo da biocarburanti prodotti a partire da colture alimentari e foraggere a una quota inferiore al 7%, tale Stato membro può di conseguenza ridurre la quota totale di cui al [ ] primo comma.

Per il calcolo delle quote di cui al **primo e secondo** comma, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per il calcolo del denominatore, ossia il contenuto energetico dei carburanti per trasporti stradali e ferroviari destinati al consumo o all'uso sul mercato, sono presi in considerazione: benzina, diesel, gas naturale, biocarburanti, biogas, [ ] carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica [ ] [ ] ed energia elettrica **fornita ai trasporti stradali e ferroviari;**

- b) per il calcolo del numeratore, **ossia la quantità di energia da fonti rinnovabili consumata nei trasporti ai fini del primo comma**, si prendono in considerazione il contenuto energetico di **tutti i tipi di energia da fonti rinnovabili** [ ] forniti a tutti i settori di trasporto e l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili fornita ai [ ] **trasporti stradali e ferroviari. I combustibili da carbonio riciclato sono presi in considerazione su decisione dello Stato membro.**

Per il calcolo del numeratore, **gli Stati membri possono limitare** il contributo dei biocarburanti e biogas prodotti a partire da materie prime di cui all'allegato IX, parte B, [ ] **tenendo conto della disponibilità di materie prime di cui all'allegato IX, parte B. Il** contributo dei carburanti forniti nel settore dell'aviazione e dei trasporti marittimi è ottenuto moltiplicando per 1,2 volte il loro contenuto energetico.

[ ]

- c) Per il calcolo sia del numeratore sia del denominatore, sono utilizzati i valori relativi al contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III. Per determinare il contenuto energetico dei carburanti per autotrazione non inclusi nell'allegato III, gli Stati membri applicano le rispettive norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti. Se non sono state adottate norme ESO a tal fine, essi si avvalgono delle rispettive norme ISO.

**Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 riguardo all'adeguamento ai progressi scientifici e tecnici del contenuto energetico dei carburanti per autotrazione di cui all'allegato III.**

[ ]

3. Per determinare la quota di energia rinnovabile ai fini del paragrafo 1 può essere utilizzata la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione oppure la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nello Stato membro in cui l'energia elettrica è fornita, misurata due anni prima l'anno in questione. [ ]

La quota dell'energia rinnovabile nei carburanti per autotrazione liquidi e gassosi va determinata sulla base della quota di energia rinnovabile nell'energia totale consumata per la produzione del carburante.

Ai fini del presente paragrafo si applicano le seguenti disposizioni:

a) Quando l'energia elettrica è utilizzata per la produzione di carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica, direttamente o per la produzione di prodotti intermedi, la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione o la quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel paese di produzione, misurata due anni prima dell'anno in questione, può essere utilizzata per determinare la quota di energia rinnovabile. [ ]

Tuttavia, l'energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto ad un impianto di generazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili: **i)** che entrerà in funzione dopo oppure al momento stesso dell'impianto che produce i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica; e **ii)** non è collegato alla rete **ovvero è collegato alla rete ma può dimostrare con prove che la rispettiva energia elettrica è stata fornita senza importare energia elettrica dalla rete**, può essere pienamente conteggiata come energia elettrica rinnovabile per la produzione di quei carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica.

**Inoltre l'energia elettrica che è stata importata dalla rete può essere computata come pienamente rinnovabile se l'energia elettrica è prodotta esclusivamente da fonti energetiche rinnovabili e:**

a) **la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sarebbe stata ridotta se non consumata dall'impianto, o**

**b) le proprietà rinnovabili e altri criteri adeguati sono stati dimostrati garantendo che le proprietà rinnovabili di tale energia elettrica siano richieste solo una volta e solo in un settore di utilizzo finale.**

**La Commissione adotta un atto di esecuzione a norma dell'articolo 31 per stabilire una metodologia europea comune, in cui fissa norme dettagliate che gli operatori economici devono rispettare per conformarsi ai requisiti stabiliti nel presente paragrafo, entro il dicembre 2021.**

**[ ]**

**3 bis. Onde ridurre al minimo il rischio che singole spedizioni siano notificate più di una volta nell'Unione, gli Stati membri e la Commissione si impegnano a rafforzare la cooperazione tra i sistemi nazionali e tra questi ultimi e i sistemi volontari e i verificatori istituiti a norma dell'articolo 27, incluso se del caso lo scambio di dati. Se un'autorità sospetta o individua una frode ne informa se del caso gli altri Stati membri.**



4. **La Commissione assicura che sia istituita [ ] una banca dati che consente di tracciare i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui al paragrafo 1, lettera b), ovvero presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e gli Stati membri impongono agli operatori economici interessati di inserire informazioni sulle transazioni effettuate e le caratteristiche di sostenibilità di tali biocarburanti ammissibili, compresi i gas a effetto serra emessi durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al fornitore di carburante che immette il carburante sul mercato. Gli Stati membri possono creare una banca dati nazionale legata a quella istituita dalla Commissione assicurando il trasferimento istantaneo delle informazioni.**

**I fornitori di carburante inseriscono le informazioni necessarie per verificare la conformità ai requisiti di cui al paragrafo 1, primo comma.**

[ ]

5. **Gli Stati membri accedono alla banca dati e adottano misure per assicurare che gli operatori economici in ogni Stato membro inseriscano le informazioni corrette. La Commissione impone ai sistemi oggetto di una decisione ai sensi del dell'articolo 27, paragrafo 4, di verificare la conformità al presente requisito al momento del controllo della conformità ai criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa.**

**La Commissione fissa norme dettagliate per gli operatori economici affinché si conformino al requisito di cui al paragrafo 4 e al presente paragrafo, anche in materia di controllo contabile indipendente e specifiche tecniche per i trasferimenti di informazioni dalle banche dati nazionali alla banca dati della Commissione di cui al paragrafo 4 mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31.**

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti [ ] di esecuzione conformemente all'articolo 1 [ ] per: precisare [ ] la metodologia [ ] per determinare la quota di carburante derivante da biomassa che viene trattato assieme ai combustibili fossili in un processo comune e per [ ] precisare la metodologia per valutare le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra da carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e [ ] **combustibili da carbonio riciclato. La Commissione adotta tali metodologie entro dicembre 2021.**

**6 bis. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime ma non di cancellarne. Le materie prime che possono essere trattate solo con tecnologie avanzate sono aggiunte all'allegato IX, parte A, mentre le materie prime che possono essere trattate per ottenere biocarburante con tecnologie mature sono aggiunte all'allegato IX, parte B.**

**Ogni atto di esecuzione che modifica l'elenco di materie prime di cui alla parte A o B si basa su un'analisi del potenziale delle materie prime per la produzione di biocarburanti tenendo conto di quanto segue:**

- i) i principi della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE;**
- ii) i criteri di sostenibilità dell'Unione di cui all'articolo 27;**
- iii) [ ] significativi effetti di distorsione sui mercati dei (sotto)prodotti, dei rifiuti o dei residui;**
- iv) il potenziale per il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai combustibili fossili; e**
- v) il rischio di ripercussioni negative sull'ambiente e sulla biodiversità.**

**Ogni 2 anni la Commissione effettua una valutazione dell'elenco delle materie prime riportato nelle parti A e B dell'allegato IX al fine di aggiungere materie prime, nel rispetto dei principi di cui al presente paragrafo. La prima valutazione è effettuata entro 6 mesi a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].**

7. Entro il 31 dicembre 2025, nel contesto della valutazione biennale dei progressi compiuti in applicazione del regolamento [sulla governance], la Commissione valuta se l'obbligo di cui al paragrafo 1 stimola effettivamente l'innovazione e promuove la riduzione dei gas a effetto serra nel settore dei trasporti, e se gli obblighi di riduzione dei gas a effetto serra per i biocarburanti e biogas sono appropriati. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare l'obbligo di cui al paragrafo 1.

### *Articolo 26*

#### **Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa**

1. L'energia prodotta da biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa è presa in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c) solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 così come i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7:

- a) per contribuire all'obiettivo dell'Unione e alla quota di energia rinnovabile degli Stati membri;
- b) per misurare il rispetto degli obblighi in materia di energie rinnovabili incluso l'obbligo definito all'articolo [ ] 25;
- c) per determinare se il consumo di biocarburanti di bioliquidi e di combustibili da biomassa possa beneficiare di sostegno finanziario.

Tuttavia, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra definiti al paragrafo 7 per essere presi in considerazione ai fini di cui alle lettere a), b) e c). Questa disposizione si applica anche ai rifiuti e ai residui che sono stati trasformati in un prodotto prima di essere trattati per ottenere biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa. **L'energia elettrica, per il riscaldamento e il raffrescamento prodotta a partire da rifiuti solidi urbani non è soggetta ai criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7.**

Occorre che i combustibili da biomassa soddisfino i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 2 a 7 [ ] se utilizzati in impianti per la produzione di energia elettrica, riscaldamento e raffrescamento o di carburanti con una [ ] **potenza termica nominale totale** pari o superiore a 20 MW, nel caso di combustibili solidi da biomassa, e con una [ ] **potenza termica nominale totale** pari o superiore a [ ] 2 MW nel caso di combustibili gassosi da biomassa. [ ] **Gli Stati membri possono applicare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra agli impianti con capacità di combustione inferiore.**

I criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 e i criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al paragrafo 7 si applicano indipendentemente dall'origine geografica della biomassa.

2. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

b) aree designate:

i) a norma di legge o dall'autorità competente per scopi di protezione della natura; o

ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciuti da accordi internazionali o inclusi in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, primo comma;

a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;

c) terreni erbosi naturali ad elevata biodiversità, ossia:

i) terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; o

ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati e la cui elevata biodiversità è stata riconosciuta dall'autorità competente, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreni erbosi ad elevata biodiversità.

La Commissione può fissare i criteri per **precisare ulteriormente** [ ] quali terreni erbosi rientrano nell'ambito di applicazione della lettera c) mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

3. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, ossia terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30% o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30% o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato V, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

4. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa provenienti dall'agricoltura considerati ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, **a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.**

5. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soddisfano i seguenti requisiti per ridurre al minimo il rischio di utilizzare biomassa forestale **derivante da** una produzione non sostenibile:

a) il paese in cui è stata raccolta la biomassa forestale ha introdotto e attua leggi nazionali e/o subnazionali nel campo della raccolta così come dei sistemi di monitoraggio e di applicazione che garantiscono quanto segue:

i)  **la legalità delle operazioni di raccolta;**

ii)  la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

iii) le aree **designate, a norma di legge o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura** , comprese le zone umide e le torbiere,  sono protette;

iv) **si tiene conto dell'impatto** delle attività di raccolta forestale sulla qualità del suolo e la biodiversità;

b) se non sono disponibili le prove di cui al primo comma, i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di **filiera di produzione**  forestale per garantire  quanto segue:

i)  **la legalità delle operazioni di raccolta;**

ii)  la rigenerazione forestale delle superfici oggetto di raccolta;

iii) le aree **designate, a norma di legge o dall'autorità competente, per scopi di protezione della natura** , comprese le zone umide e le torbiere,  sono protette, **a meno che non venga dimostrato che la raccolta delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;**

iv) **si tiene conto dell'impatto** delle attività di raccolta forestale sulla qualità del suolo e la biodiversità;

6. I biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa ottenuti da biomassa forestale  presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c),  soddisfano i seguenti requisiti relativi alla destinazione dei suoli, al cambiamento della destinazione dei suoli e alla silvicoltura (LULUCF):

a) **il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica di origine della biomassa forestale:**

i) è parte di, e ha ratificato, l'accordo di Parigi;

ii) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (convenzione UNFCCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di stock di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate all'attivo dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC, oppure sono in vigore leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare gli stock e i pozzi di assorbimento di carbonio;

iii) ha in vigore un sistema nazionale per la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e gli assorbimenti risultanti dall'uso del suolo, comprese la silvicoltura e l'agricoltura, che si conforma ai requisiti stabiliti nelle decisioni adottate nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell'accordo di Parigi;

**b)** se non sono disponibili le prove di cui **alla lettera a)** [ ], i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da biomassa forestale sono presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), se sono attuati sistemi di gestione a livello di **filiera di produzione** [ ] forestale per garantire che i livello di stock e di pozzi di assorbimento di carbonio nella foresta siano mantenuti **a lungo termine**.

La Commissione può stabilire **orientamenti operativi concernenti le** prove per dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti ai paragrafi 5 e 6, mediante atti di esecuzione adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta se i criteri di cui ai paragrafi 5 e 6 riducono effettivamente al minimo il rischio dell'uso di biomassa forestale **derivante da una produzione** non sostenibile e affrontano gli obblighi LULUCF, sulla base dei dati disponibili. La Commissione, se del caso, presenta una proposta volta a modificare gli obblighi di cui ai paragrafi 5 e 6.

7. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, è pari almeno:



- a) al 50% per i biocarburanti, **i biogas consumati nel trasporto** e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione al 5 ottobre 2015 o prima di tale data;
- b) al 60% per i biocarburanti, **i biogas consumati nel trasporto** e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione a partire dal 5 ottobre 2015;
- c) al 70% per i biocarburanti, **i biogas consumati nel trasporto** e i bioliquidi prodotti negli impianti in funzione dopo il 1° gennaio 2021;
- d) al  70% per l'energia elettrica, il riscaldamento e il raffrescamento da combustibili da biomassa usati negli impianti in funzione a partire dal 1° gennaio 2021 e al  75% per gli impianti in funzione a partire dal 1° gennaio 2026.

Un impianto è considerato in funzione quando ha avuto inizio la produzione fisica dei biocarburanti o dei bioliquidi e la generazione di riscaldamento e raffrescamento ed energia elettrica a partire da combustibili da biomassa.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa in impianti per la produzione di energia elettrica e per la generazione di calore e di freddo è calcolata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 1.

8. L'energia elettrica dall'**accensione congiunta di** combustibili da biomassa prodotta in impianti con una  **potenza termica nominale totale** pari o superiore a  75 MW è presa in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), soltanto se prodotta applicando una tecnologia di cogenerazione ad alto rendimento così come definita all'articolo 2, paragrafo 34, della direttiva 2012/27/UE, **cattura e stoccaggio del carbonio da biomassa o altri sforzi per sviluppare emissioni negative attraverso il conseguimento di una significativa riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.**

Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la presente disposizione si applica solo agli impianti in funzione dopo [3 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Ai fini della lettera c) del paragrafo 1, la presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato nel quadro di regimi approvati entro [3 anni dalla data di adozione della presente direttiva].

Il primo comma non si applica all'energia elettrica prodotta da impianti che sono oggetto di una specifica notifica da parte di uno Stato membro alla Commissione, debitamente motivata, basata sull'esistenza di rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di energia elettrica. Al momento della valutazione della notifica, la Commissione adotta una decisione, tenendo conto degli elementi ivi contenuti.

9. Ai fini di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), **e fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 1**, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti, i bioliquidi e **i combustibili da biomassa** ottenuti conformemente al presente articolo. **La presente disposizione non pregiudica il sostegno pubblico erogato a titolo di regimi approvati entro [data di entrata in vigore della presente direttiva].**

**9 bis. Ai fini di cui alla lettera c) del paragrafo 1, gli Stati membri possono derogare ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo e ai requisiti in materia di efficienza energetica di cui al paragrafo 8 del presente articolo adottando criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e requisiti di efficienza energetica diversi applicabili a:**

a) **impianti situati in una regione ultraperiferica di cui all'articolo 349 del TFUE nella misura in cui tali impianti producono energia elettrica o calore o freddo a partire da combustibili da biomassa; e**

b) **combustibili da biomassa utilizzati negli impianti di cui alla lettera a), indipendentemente dal luogo di origine di tale biomassa, a condizione che tali criteri siano obiettivamente giustificati allo scopo di garantire, per tale regione ultraperiferica, un'agevole introduzione progressiva dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dei requisiti in materia di efficienza energetica di cui ai paragrafi da 1 a 8 del presente articolo e pertanto incentivino la transizione dai combustibili fossili ai combustibili da biomassa sostenibili.**

[ ]

*Articolo 27*

**Verifica della conformità con i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra [ ]**

1. Quando i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa **e/o altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b)**, devono essere presi in considerazione ai fini di cui agli articoli 23, 25 e all'articolo 26, paragrafo 1, lettere a), b) e c), gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7. A tal fine, essi obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

- a) consenta che partite di materie prime o [ ] combustibili da biomassa con caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra diverse siano mescolate ad esempio in un container, un impianto logistico o di trattamento, una infrastruttura o sito di trasmissione e distribuzione;
- b) consenta che partite di materie prime aventi un diverso contenuto energetico siano mescolate a fini di ulteriore trattamento, a condizione che il volume delle partite sia adeguato in base al loro contenuto energetico;
- c) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

d) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela così come che tale equilibrio sia raggiunto in un adeguato arco temporale.

**Il sistema di equilibrio di massa garantisce inoltre che ciascuna partita sia [ ] presa in considerazione solo una volta, ai fini del calcolo del consumo finale lordo di energia da fonti energetiche rinnovabili, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), b) o c), e che siano fornite informazioni in merito all'eventuale fornitura di sostegno alla produzione di tale partita, nonché sul tipo di regime di sostegno.**

2. Se una partita è trasformata, le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della partita sono adeguate e ascritte al prodotto risultante conformemente alle regole seguenti:

a) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottiene un unico prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi, [ ] combustibile da biomassa, **carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica o [ ] combustibili da carbonio riciclato**, il volume della partita e le relative quantità in termini di sostenibilità e di riduzione di emissioni di gas a effetto serra sono adeguati applicando un fattore di conversione pari al rapporto tra la massa del prodotto destinato alla produzione di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa e la massa delle materie prime che entrano nel processo;

b) quando dal trattamento di una partita di materie prime si ottengono più prodotti destinati alla produzione di biocarburanti, bioliquidi, [ ] combustibili da biomassa, **carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica o [ ] combustibili da carbonio riciclato**, a ciascun prodotto è applicato un distinto fattore di conversione ed utilizzato un distinto bilancio di massa.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili in merito al rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui **all'articolo 25, paragrafo 6, e all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7** e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. **Ai fini della conformità all'articolo 26, paragrafo 5 e paragrafo 6, lettera a), per quanto riguarda la biomassa forestale si può ricorrere al controllo interno o esterno fino al primo punto di raccolta della biomassa.** Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti, bioliquidi, [ ] combustibili da biomassa, **carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e combustibili da carbonio riciclato** prodotti nell'Unione sia a quelli importati.

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 24 del regolamento [sulla governance], preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4. La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di [ ] **biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa e/o altri combustibili che possono essere conteggiati ai fini del calcolo del numeratore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell'articolo 25 e dell'articolo 26, paragrafo 7, e/o dimostrino che le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafi 3, 4 e 5, sono state rispettate e/o dimostrino che le partite di biocarburanti, di bioliquidi o di combustibili da biomassa rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 26, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6. Quando dimostrano che gli obblighi di cui all'articolo 26, paragrafi 5 e 6, sono rispettati, gli operatori possono decidere di fornire direttamente le prove richieste a livello della [ ] **filiera di produzione** forestale. Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.**

La Commissione può decidere che detti sistemi contengano accurate informazioni sulle misurazioni effettuate per la protezione del terreno, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, così come per la certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione dei terreni.

5. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se il sistema rispetta adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e **fornisce garanzie adeguate che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX**. I sistemi per la misurazione della riduzione di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all'allegato V o all'allegato VI. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.

I sistemi volontari di cui al paragrafo 4 pubblicano periodicamente, e almeno una volta all'anno, un elenco dei loro organismi di certificazione utilizzati per il controllo indipendente, indicando per ciascun organismo di certificazione da quale soggetto o autorità nazionale pubblica è stato riconosciuto e quale soggetto o autorità nazionale pubblica ne attua la sorveglianza.

Per garantire che il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è verificato in modo efficiente e armonizzato e in particolare per prevenire le frodi, la Commissione può precisare dettagliate disposizioni attuative, comprese norme adeguate di controllo affidabile, trasparente e indipendente e imporre a tutti i sistemi volontari di applicarle. Nel precisare tali disposizioni, la Commissione presta particolare attenzione all'esigenza di rendere minimo l'onere amministrativo. Ciò avviene tramite atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Tali atti fissano un termine entro il quale i sistemi volontari devono attuare le norme. La Commissione può abrogare le decisioni che riconoscono i sistemi volontari qualora essi non attuino tali norme entro i tempi previsti. **Se uno Stato membro solleva preoccupazioni sulla possibilità che un sistema non funzioni conformemente agli standard di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente che costituiscono la base per la decisione a norma del paragrafo 4, la Commissione esamina la questione e adotta le misure opportune.**

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Tali decisioni sono valide per un periodo non superiore ai cinque anni.

La Commissione dispone che ciascun sistema volontario in merito al quale è stata adottata una decisione ai sensi del paragrafo 4 le presenti  ogni anno entro il 30 aprile  una relazione che contenga ciascuno dei punti indicati  **nell'allegato IX del regolamento [sulla governance]**.  Le relazioni coprono l'anno civile precedente.  L'obbligo di presentare una relazione si applica soltanto ai sistemi volontari che operano da almeno 12 mesi.

La Commissione pubblica le relazioni dei sistemi volontari, in forma aggregata o nella loro integralità se opportuno, sulla piattaforma per le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 24 del regolamento [sulla governance].

Gli Stati membri possono istituire sistemi nazionali laddove il rispetto dei criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabiliti all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7, **nonché del requisito in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i carburanti per autotrazione liquidi e gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica e i combustibili da carbonio riciclato di cui all'articolo 25, paragrafo 1**, sia verificato lungo l'intera catena di custodia che coinvolge le autorità nazionali competenti.

Uno Stato membro può notificare il suo sistema nazionale alla Commissione. La Commissione procede in via prioritaria alla valutazione di tale sistema. Una decisione sulla conformità di tale sistema nazionale così notificato alle condizioni stabilite nella presente direttiva è adottata secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, al fine di agevolare il reciproco riconoscimento bilaterale o multilaterale dei sistemi di verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. Ove la decisione sia positiva, i sistemi istituiti conformemente al presente articolo non possono rifiutare il reciproco riconoscimento al sistema di detto Stato membro per quanto riguarda la verifica della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7.

7. Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4 o 6, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati all'articolo 26, paragrafi da 2 a 7.

Le autorità competenti degli Stati membri [ ] controllano il funzionamento degli organismi di certificazione che [ ] stanno effettuando una verifica indipendente nell'ambito di un sistema volontario **conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008. Gli organismi di certificazione trasmettono, su richiesta delle autorità competenti, tutte le informazioni pertinenti necessarie per controllare il funzionamento, compresa data esatta, ora e luogo dei controlli. Qualora gli Stati membri riscontrino casi di mancata conformità, informano tempestivamente il sistema volontario e l'organismo di certificazione.**



**7 bis. Su richiesta di uno Stato membro la Commissione esamina, in base alle prove a disposizione, se siano stati rispettati, in relazione a una fonte di biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa, i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra fissati all'articolo 26. Entro sei mesi dal ricevimento di una siffatta richiesta e conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 31, la Commissione decide se lo Stato membro interessato può prendere in considerazione il biocarburante o bioliquido da tale fonte ai fini di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), b) e c), ovvero se, in deroga al paragrafo 7, lo Stato membro può imporre al fornitore della fonte di biocarburante, bioliquido o combustibile da biomassa di fornire ulteriori prove della conformità ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.**

#### *Articolo 28*

#### **Calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa**

1. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti, di bioliquidi e di combustibili da biomassa ai fini dell'articolo 26, paragrafo 7, è calcolata come segue:
  - a) se l'allegato V, parte A o B, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e l'allegato VI, parte A per i combustibili da biomassa, fissano un valore standard per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione e se il valore  $e_l$  per questi biocarburanti o bioliquidi calcolato secondo l'allegato V, parte C, punto 7, e per i combustibili da biomassa calcolato secondo l'allegato VI, parte B, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;
  - b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per quanto riguarda i biocarburanti e i bioliquidi, e nell'allegato VI, parte B per i combustibili da biomassa;

c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato V, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato V, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato V, parte C, per tutti gli altri fattori; o

d) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori delle formule di cui all'allegato VI, parte B, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato VI, parte C, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato VI, parte B, per tutti gli altri fattori.

2. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione relazioni comprendenti informazioni sulle emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica («NUTS») o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>30</sup>. Le relazioni sono corredate della descrizione del metodo e dei dati utilizzati per calcolare il livello di emissioni. Tale metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

3. Nel caso dei territori esterni all'Unione, relazioni equivalenti a quelle di cui al paragrafo 2 ed elaborate dagli organi competenti possono essere presentate alla Commissione.

4. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2, che le relazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo contengono dati accurati ai fini della misurazione delle emissioni di gas a effetto serra associate alla coltivazione di materie prime da cui ricavare biomasse agricole prodotte nelle zone comprese nelle citate relazioni agli scopi previsti dall'articolo 26, paragrafo 7. Tali dati possono pertanto essere utilizzati al posto dei valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato V, parte D o E, per i biocarburanti e i bioliquidi, e all'allegato VI, parte C per i combustibili da biomassa.

---

<sup>30</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

5. La Commissione esamina regolarmente l'allegato V e l'allegato VI al fine di inserirvi o di rivedere, se la situazione lo giustifica, i valori per filiere di produzione di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa. L'esame tiene conto anche della modifica della metodologia definita nell'allegato V, parte C, e nell'allegato VI, parte B.

Qualora, in seguito al suo esame, la Commissione concluda che occorre apportare modifiche all'allegato V o all'allegato VI, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32.

Qualora siano apportate modifiche o aggiunte all'elenco dei valori standard di cui all'allegato V o all'allegato VI:

a) quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato o quando la variazione è ridotta o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard sono i valori tipici dei processi di produzione normali;

**b) in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.**

6. Se del caso, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dell'allegato V, parte C, e dell'allegato VI, parte B, la Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire specifiche tecniche comprendenti definizioni particolareggiate, i fattori di conversione, il calcolo delle emissioni annue derivanti dalla coltivazione e/o della riduzione delle emissioni dovute a modifiche degli stock di carbonio presenti sul suolo o nel sottosuolo di terreni già coltivati, il calcolo della riduzione di emissioni grazie alla cattura, alla sostituzione e allo stoccaggio geologico del carbonio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

## *Articolo 29*

### **Misure di attuazione**

Le misure di attuazione di cui all'articolo 26, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 6, all'articolo 27, paragrafo 6, all'articolo 28, paragrafo 5, primo comma, e paragrafo 6 tengono altresì pienamente conto dei fini dell'articolo 7 bis della direttiva 98/70/CE<sup>31</sup>.

## *Articolo 30*

### **Monitoraggio della Commissione**

1. La Commissione monitora l'origine dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa consumati nell'Unione e l'impatto della loro produzione, compreso l'impatto risultante dallo spostamento, sulla destinazione dei terreni nell'Unione e nei paesi terzi principali fornitori. Tale monitoraggio si basa sui piani nazionali integrati per l'energia e il clima degli Stati membri e sulle corrispondenti relazioni sullo stato di avanzamento, imposti dagli articoli 3, 15 e 18 del regolamento [sulla governance], su quelle dei paesi terzi interessati, delle organizzazioni intergovernative, su studi scientifici e su altre fonti di informazione pertinenti. La Commissione sorveglia anche l'evoluzione dei prezzi dei prodotti associata all'uso della biomassa per la produzione di energia e ogni effetto positivo e negativo associato sulla sicurezza alimentare.
2. La Commissione mantiene il dialogo e lo scambio di informazioni con i paesi terzi e con le organizzazioni di produttori e di consumatori di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa nonché con la società civile in merito all'applicazione generale delle misure della presente direttiva riguardanti i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa. In tale ambito presta particolare attenzione al possibile impatto della produzione di biocarburanti e dei bioliquidi sul prezzo dei prodotti alimentari.

---

<sup>31</sup> Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (GU L 350 del 28.12.1998, pag. 58).

3. Nel 2026 la Commissione presenta una proposta legislativa relativa al quadro normativo per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili per il periodo successivo al 2030.

Tale proposta tiene conto dell'esperienza acquisita nell'attuazione della presente direttiva compresi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e dell'evoluzione tecnologica nel settore dell'energia da fonti rinnovabili.

4. Nel 2032 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

### *Articolo 31*

#### **Procedura di comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato dell'Unione dell'energia. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011, che si riunisce nelle formazioni settoriali di volta in volta pertinenti per il presente regolamento.

**1 bis. Per le questioni concernenti la sostenibilità dei biocarburanti, ]] dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa, la Commissione è assistita dal comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.**

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

## *Articolo 32*

### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafi 5, e 6, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2021.

### **2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2021.**

3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafi 3, 5, 6 e 7, all'articolo 19, paragrafi 11 e 14, all'articolo 25, paragrafo 6 e all'articolo 28, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri in conformità ai principi di cui all'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 5, e 6, dell'articolo 19, paragrafi 11 e 14, dell'articolo 25, paragrafo 6 e dell'articolo 28, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

### *Articolo 33*

#### **Recepimento**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2021. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti in disposizioni legislative, regolamentari e amministrative previgenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità del riferimento, nonché di come tale indicazione debba essere formulata, sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 34*

**Abrogazione**

La direttiva 2002/28/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato XI, parte A, è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2021, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive elencate nell'allegato XI, parte B, **e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri nel 2020 di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'allegato I, parte A, della direttiva 2009/28/CE.**

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII.

*Articolo 35*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il 1° gennaio 2021.

**In deroga al primo comma del presente articolo, il quinto comma dell'articolo 7, paragrafo 3, e l'articolo 31 entrano in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente direttiva nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.**



*Articolo 36*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---